

## CAPITOLO IV

# ATTI DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

### SOMMARIO

63. Atto di pignoramento presso terzi – generico (art. 543 c.p.c.). – 64. Atto di pignoramento presso terzi – crediti da lavoro dipendente o pensione (art. 543 c.p.c.). – 65. Atto di pignoramento presso terzi – credito pignorato garantito da pegno (su cose in possesso del debitore) o da ipoteca (art. 544 c.p.c.). – 66. Intimazione a terzo detentore (diverso dal debitore) di cosa data in pegno a garanzia del credito pignorato (art. 544 c.p.c. e 182 disp. att. c.p.c.). – 67. Nota di iscrizione a ruolo di pignoramento presso terzi e di deposito di titolo esecutivo, preccetto, atto di pignoramento (art. 543, comma 4, c.p.c. e 159-bis disp. att. c.p.c.). – 68. Istanza di assegnazione o vendita di cose mobili o di assegnazione di crediti pignorati a seguito di ricerca con modalità telematiche (artt. 492-bis e 543, comma 5, c.p.c.). – 69. Chiamata nel processo del sequestrante (artt. 547, comma 3, c.p.c. e 158 disp. att. c.p.c.). – 70. Dichiarazione del terzo pignorato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (artt. 547 e 550, comma 1, c.p.c.).



## Oggetto dell'espropriazione presso terzi.

Come già detto a proposito dell'espropriazione mobiliare, all'esecuzione presso terzi si deve ricorrere “*ogni volta che il terzo sia titolare di una situazione soggettiva, avente ad oggetto la cosa, idonea a limitare la disponibilità di essa da parte del debitore, mentre il pignoramento diretto è esperibile in assenza di ogni potere del terzo sulla cosa idonea a condizionare quello del debitore, ovvero quando il terzo, esibendo spontaneamente la cosa, lo consenta*”<sup>1</sup>; situazione soggettiva che – secondo un remoto precedente – può consistere anche nella detenzione del bene da parte di un terzo che se ne dichiari proprietario<sup>2</sup>.

A ciò va aggiunto che il ricorso all'espropriazione presso terzi non è precluso se le cose da pignorare sono in possesso dello stesso creditore precedente<sup>3</sup>.

Per un rapido esame dei principali casi a proposito dei quali possono insorgere dubbi, si rinvia a quanto precedentemente scritto<sup>4</sup>.

È poi appena il caso di precisare che, come si ricava dal tenore delle norme in esame, il credito è pignorabile in quanto sia credito di denaro (artt. 543, 546, 547, 553 c.p.c.); altri diritti di credito del debitore, aventi oggetto diverso dal denaro, potranno essere fatti valere non in via esecutiva ma agendo in surroga del creditore inerte (art. 2900 c.c.)<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> VACCARELLA, *L'espropriazione forzata presso terzi*, in *Digesto civ.*, VIII, Torino, 1992, 95.

<sup>2</sup> Cass., 21.2.66, n. 546: “*Il creditore che procede al pignoramento di un autoveicolo che sia iscritto al p.r.a. al nome del debitore e che si trovi nella pubblica via, in possesso di un terzo il quale deduca di esserne proprietario, deve seguire le forme dell'espropriazione presso terzi e non quelle dell'espropriazione mobiliare presso il debitore*”.

<sup>3</sup> Pret. Roma, 21.2.98, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2338: “*Il creditore precedente, che sia a sua volta debitore del suo debitore, avverso il quale abbia promosso l'espropriazione forzata, può essere assegnatario ai sensi dell'art. 553 comma 1 c.p.c., del credito che il suo debitore vanta verso di lui*”. In tale ipotesi, è stato osservato in dottrina (ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, *Del processo di esecuzione*, Napoli, 1957, 187) che “*la confusione delle due qualità riduce l'atto di pignoramento alla notifica al debitore diretto (comprensiva dell'intimazione dell'ufficiale giudiziario) affinché questi comparisca avanti il pretore per sentire formulare la dichiarazione del creditore-terzo debitore*”.

<sup>4</sup> In particolare, si rimanda alle considerazioni svolte nella premessa agli “*atti dell'espropriazione mobiliare*” (capitolo III).

<sup>5</sup> Cass., 30.5.00, n. 7192: “*Nel giudizio d'accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore precedente non può esercitare, a tutela della realizzazione del proprio credito, i diritti e le azioni spettanti al proprio debitore verso i terzi e che questi trascura di esercitare, quali siano state le ragioni dell'inerzia (la S.C. ha enunciato il principio indicato, rigettando il ricorso avverso la sentenza impugnata, in un caso in cui il creditore precedente aveva richiesto nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non già l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito nei confronti della società in favore del socio suo debitore, ma la ricostruzione degli utili di questa nel tempo attraverso l'accertamento di un patto leonino in danno del debitore esecutato)*”.

Trib. Reggio Emilia, 19.11.10: “*L'art. 2466 c.c. non configura un credito della società nei confronti del socio suscettibile di automatica aggressione da parte dei creditori sociali: infatti, fermo restando l'onere di effettuare la diffida, la scelta di agire per l'esecuzione del conferimento (e, quindi, per la riscossione dei conferimenti non pagati) oppure di far vendere le quote spetta agli amministratori della società. In difetto di tale scelta, non sussiste alcun credito pecuniarie nei confronti dei soci morosi dei conferimenti e – con azione esecutiva ex artt. 543 ss. c.p.c. – il creditore non può operare la scelta in luogo degli amministratori della società dovendo semmai agire per superare l'inerzia con azione surrogatoria oppure per il risarcimento dei danni cagionati dagli amministratori con tale condotta*”.

Ciò posto, va sottolineato che “oggetto dell’espropriazione non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, ma una posizione giuridica attiva dell’esecutato”<sup>6</sup>, per cui ben può essere pignorato un credito illiquido o condizionato o eventuale<sup>7</sup>, o un credito derivante da rapporto sinallagmatico quale il rapporto di lavoro dipendente<sup>8</sup> o il contratto di locazione, con la conseguenza – importante sul piano pratico – che il pignoramento potrà colpire, e la conseguente assegnazione potrà riguardare, anche i crediti non ancora maturati al momento della dichiarazione resa dal terzo. Pure pignorabile, in base al medesimo principio, parrebbe il credito litigioso<sup>9</sup>.

In linea di principio, qualsiasi credito è pignorabile e solo in casi tassativi, insusceptibili di interpretazione analogica<sup>10</sup>, la legge esclude o limita la pignorabilità di taluni crediti.

Limitandosi ai casi più rilevanti:

<sup>6</sup> SOLDI, *Manuale dell’esecuzione forzata*, Padova, 2015, 639.

Anche una recente decisione della Suprema Corte conferma che l’oggetto del pignoramento è costituito dal rapporto nella sua integralità (e, segnatamente, dal saldo positivo dello stesso), negando categoricamente la possibilità di aggredire le sole voci attive senza considerare quelle passive; Cass., 30.3.15, n. 6393: “In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento”.

<sup>7</sup> Cass., 10.9.09, n. 19501: “In tema di crediti futuri, la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità, così come non inficia l’efficacia traslativa dell’atto di cessione, purché si tratti di un credito non meramente eventuale, in quanto destinato a maturare nell’ambito di un rapporto identificato e già esistente, non incide neppure sulla pignorabilità del credito, e non preclude quindi l’azione esecutiva sullo stesso, posto che il pignoramento pone sul bene un vincolo che ha senso solo se ne sia ipotizzabile l’alienabilità”.

Cass., 28.6.94, n. 6206: “L’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti eventuali o condizionati, e, quindi, a maggior ragione, crediti certi, ma non ancora liquidi ed esigibili, in difetto di espressa deroga e in ragione della loro attitudine a svolgere funzione satisfattiva del diritto dell’esecutante, per via di assegnazione o vendita”.

<sup>8</sup> Cass., 4.12.87, n. 9027: “La esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato, cosicché l’espropriazione (presso terzi) può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (nella specie, i crediti costituiti dal corrispettivo di un rapporto di lavoro non ancora maturati all’epoca del pignoramento)”.

<sup>9</sup> Di cui però non potrebbe essere disposta l’assegnazione, con la conseguente necessità di sospensione del procedimento esecutivo in attesa dell’esito del giudizio pendente, nel quale il creditore potrebbe intervenire; così ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, *Del processo di esecuzione* Napoli, 1957, 205.

<sup>10</sup> Cass., 8.10.96, n. 8789: “Principio generale in materia di espropriazione presso terzi è la piena pignorabilità di qualsiasi credito, salve le eccezioni espressamente poste dalla legge, come si desume sia dal disposto dell’art. 545 c.p.c., e specialmente dal suo ultimo comma, sia, più in generale, dall’art. 2740 c.c., il quale, mentre nel primo comma stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, prevede che eventuali limitazioni di questa responsabilità possano essere stabilite soltanto nei casi eccezionali previsti dalla legge. Il diritto del creditore di aggredire compiutamente il patrimonio del proprio debitore, per assicurare soddisfazione, anche coattiva, alle proprie aspettative legittime, non può, dunque, soffrire alcun vulnus che derivi da fonti sottordinate a quella aente l’efficacia formale della legge, di guisa che inidonei a limitarne la potenziale espansione risultano anche quegli atti normativi subprimari come i regolamenti, che hanno l’efficacia del provvedimento amministrativo e sono, pertanto, disapplicabili, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, se recanti, in contrasto con la legge, compressioni siffatte del suddetto diritto soggettivo”.

- è esclusa la pignorabilità di crediti per sussidi per malattia e maternità, sussidi per indigenti, contributi per spese funerarie, borse di studio (art. 545, comma 2, c.p.c.);
- in materia di assicurazioni sulla vita, è esclusa la pignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario (art. 1923, comma 1, c.c.<sup>11</sup>);
- è esclusa la pignorabilità da parte dei creditori dell'imprenditore dei “fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro” (art. 2117 c.c.);
- la pignorabilità della rendita vitalizia costituita a titolo gratuito può essere convenzionalmente esclusa, entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (art. 1881 c.c.);
- è esclusa la pignorabilità dei crediti alimentari<sup>12</sup>, tranne che per causa di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale (o giudice da lui delegato) e per la parte da questi determinata con decreto (art. 545, comma 1, c.p.c.);
- le somme dovute dai privati<sup>13</sup> a titolo di stipendio, salario o altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate per crediti alimentari, con autorizzazione del presidente del tribunale (o giudice da lui delegato) e nella misura da questi autorizzata; ed inoltre nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, e per un ulteriore quinto per ogni altro credi-

<sup>11</sup> Cass., 19.7.04, n. 13342, ha però precisato che “La disposizione di cui all'articolo 1923, comma 1, del c.c. – secondo la quale in tema di assicurazione sulla vita le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte a azione esecutiva o cautelare e, quindi, per il disposto di cui all'articolo 46, n. 5, della legge fallimentare, neppure a esecuzione concorsuale – si applica alla assicurazione contro gli infortuni solo in caso di indennità dovuta per un infortunio mortale. In difetto (nella specie: infortunio causativo di una invalidità permanente) la disposizione non trova applicazione e l'indennità dovuta dall'assicuratore all'infortunato dichiarato fallito spetta al fallimento, per essere sottoposta a esecuzione concorsuale”.

<sup>12</sup> Nozione da tenere distinta da quella di obbligazione di mantenimento, di portata più ampia; Corte cost., 30.11.88, n. 1041: “Tra l'obbligo di mantenimento, una volta accertato lo stato di bisogno del beneficiario, e quello alimentare la differenza è solo quantitativa, in quanto il primo, mirando a soddisfare tutte le necessità della vita, comprende il secondo ed ha quindi contenuto maggiore. Conseguentemente la pignorabilità per causa di alimenti è applicabile alla causa di assegno di mantenimento, nei limiti in cui quest'ultimo abbia anche carattere alimentare, accertamento questo che compete al giudice del merito”.

Cass., 19.11.09, n. 24416: “L'assegno di mantenimento erogato a norma dell'art. 13 del d.l. 10 gennaio 1991, n. 13 ai collaboratori di giustizia ha natura integralmente alimentare, in quanto conferito a chi si trovi nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa e determinato in ragione delle condizioni del collaboratore e delle persone a suo carico; pertanto, in caso di intervenuto fallimento del collaboratore, il giudice delegato non può disporne l'acquisizione neppure parziale all'attivo fallimentare, essendo tale potere, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, della legge fall., esercitabile sulle sole quote di reddito che non abbiano tale specifica destinazione”.

Cass., 10.12.08, n. 28987, “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemporanea con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modifica delle condizioni di separazione”.

<sup>13</sup> L'equiparazione tra dipendenti pubblici e privati deriva dall'art. 1, comma 137, l. 30.12.04, n. 311, che ha modificato l'art. 1, comma 1, d.p.r. 5.1.50, n. 180 aggiungendo – significativamente – la locuzione “nonché le aziende private”.

- to, salvo sempre, in caso di concorso di cause, il limite costituito dalla metà (art. 545, commi 3, 4 e 5, c.p.c.);
- per quanto riguarda i dipendenti pubblici<sup>14</sup>, il d.p.r. 5.1.50, n. 180 prevedeva all'art. 1 la sostanziale impignorabilità dei loro crediti<sup>15</sup> con le sole eccezioni previste dall'art. 2<sup>16</sup>, ma tale sistema è stato sovvertito da una serie di sentenze della Corte Costituzionale<sup>17</sup>, in base alle quali si è affermata *“la regola della generale pignorabilità delle retribuzioni di tutti i dipendenti statali e non statali negli stessi limiti, con le stesse modalità e per le stesse cause previste per gli emolumenti retributivi derivanti da rapporto privato”*<sup>18</sup>, con l'unica parziale eccezione (nemmeno pacifica in dottrina, peraltro) del disposto dell'art. 33, comma 8, d.p.r. 10.1.57, n. 3, relativo agli impiegati civili dello Stato e non preso in esame dalla Corte Costituzionale, in base al quale *“La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'impiegato, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo*

<sup>14</sup> V. nota precedente.

<sup>15</sup> *“Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti”.*

<sup>16</sup> *“Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato. Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni”.*

<sup>17</sup> Corte cost., 31.3.87, n. 89: *“Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2, comma primo, n. 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, diversamente dall'art. 545, comma quarto, c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello D.P.R. n. 180 del 1950, fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale”*.

Corte cost., 26.7.88, n. 878: *“È illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 2, primo comma, n. 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 c.p.c. per i dipendenti privati, la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale”*.

Corte cost., 4.12.02, n. 506: *“Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 cost., l'art. 128 r.d.l. 1827/35 e gli artt. 1 e 2 d.P.R. 180/50, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito delle pensioni erogate dall'Inps, anziché prevedere: (a) l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita; (b) la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”*.

<sup>18</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 647.

*nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio*<sup>19</sup>;

- sono equiparati – sotto il profilo dei limiti di pignorabilità – agli emolumenti da lavoro subordinato quelli che derivano da rapporto “parasubordinato” *ex art. 409, n. 3), c.p.c.*<sup>20</sup>;
- per quanto riguarda i trattamenti pensionistici, pubblici e privati, l'originario regime di impignorabilità è stato anch'esso sovertito da una serie di sentenze della Corte Costituzionale<sup>21</sup>, che è giunta a stabilire la pignorabilità delle pensioni con

<sup>19</sup> Cass., 23.4.03, n. 6432: “In tema di esecuzione forzata, il limite del quinto alla pignorabilità degli stipendi dei pubblici dipendenti, senza esclusione dei crediti alimentari, va riferito ai soli dipendenti statali e non anche a quelli comunali, in quanto il D.P.R. n. 3 del 1957 reca l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, sicché il relativo art. 33, nel variare la percentuale massima di pignorabilità dal terzo al quinto dell'emolumento, non ha modificato anche la disciplina dettata per gli impiegati comunali dal D.P.R. n. 180 del 1950 (che ha approvato il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), il cui artt. 2 (il quale, per i crediti alimentari dovuti per legge, prevede la pignorabilità “fino alla concorrenza di un terzo” delle retribuzioni nette corrisposte ai dipendenti – oltre che dello Stato – anche degli altri enti indicati nel precedente art. 1, tra cui appunto i Comuni) non risulta al riguardo nemmeno inciso dalla sent. n. 89 del 1987, dalla sent. n. 878 del 1988 e dalla sent. n. 99 del 1993 della Corte Costituzionale, tutte concernenti soltanto il n. 3 di tale articolo, ovvero concernenti l'intero primo comma del medesimo ma in relazione a crediti diversi da quelli alimentari (Corte Cost. n. 506 del 2002), mentre, al contrario altre sentenze della Corte Costituzionale hanno esteso la disciplina dell'art. 2, primo comma, n. 1, in questione facendo espresso riferimento, sempre a tutela di crediti alimentari, al limite di pignorabilità fino alla concorrenza di un terzo previsto da detta disposizione (Corte Cost. n. 155 del 1987, Corte Cost. n. 1041 del 1988, nonché – seppure in termini impliciti – Corte Cost. n. 506 del 2002)”.

<sup>20</sup> Cass., 18.1.12, n. 685: “In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.”. In senso contrario la risalente Cass., 3.7.80, n. 4211.

<sup>21</sup> Corte cost., 26.6.09, n. 183: “Poiché l'impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna categoria di beneficiari sotto il profilo della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata”.

Corte cost., 30.11.88, n. 1041; “Va dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti per i dipendenti pubblici dall'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, n. 1, la pignorabilità delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. per crediti alimentari (cui vanno equiparati quelli di assegno di mantenimento, nei limiti in cui questo abbia carattere alimentare)”.

Corte cost., 22.12.89, n. 572: “È costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. – l'art. 110 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'I.N.A.I.L.”.

Corte cost., 22.11.02, n. 468: “È costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l'art. 3 Cost. – l'art. 128, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (“Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale”), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 1, n. 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ... la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS”.

Corte cost., 4.12.02, n. 506: “Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 cost., l'art. 128 r.d.l. 1827/35 e gli artt. 1 e 2 d.P.R. 180/50, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito delle

- l'unico limite di assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita (il cosiddetto “*minimo vitale*”)<sup>22</sup>; a determinare questo limite è poi intervenuto l'art. 545, comma 7, c.p.c., introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, secondo il quale “*Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà*”<sup>23</sup>; solo la somma eccedente tale *minimum* è così pignorabile per quota di un quinto;
- un ulteriore limite alla pignorabilità è stato introdotto dall'art. 545, comma 8, c.p.c., inserito dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132: le somme “*da chiunque dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza*” possono essere pignorate – “*nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore*” – solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale<sup>24</sup>, qualora l'accredito sia anteriore al pignoramento – e nei limiti di cui all'art. 545, commi 3, 4, 5 e 7, c.p.c. e delle altre speciali disposizioni legislative (di regola, per un quinto), se l'accredito è successivo al pignoramento. La norma pare costituire la “*risposta*” del legislatore alle sollecitazioni contenute nella sentenza Corte cost. 15.5.15, n. 85 (in tema di pensioni); pur se ispirata dalle migliori intenzioni, la cattiva formulazione della disposizione comporterà complessi problemi di applicazione<sup>25</sup>;

---

*pensioni erogate dall'Inps, anziché prevedere: (a) l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita; (b) la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”.*

<sup>22</sup> Cass., 7.8.13, n. 18755: “*Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. “minimo vitale”), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto – ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. – la parte residua”.*

<sup>23</sup> L'importo dell'assegno sociale (previsto dall'art. 3, comma 6, l. 8.8.95, n. 335) è determinato, per il 2016, in Euro 448,07 mensili; conseguentemente, il “*minimo impignorabile*” è attualmente pari a Euro 672,11.

<sup>24</sup> L'importo dell'assegno sociale è determinato, per il 2016, in Euro 448,07 mensili; conseguentemente, può essere pignorato, presso la banca o la posta, soltanto il saldo anteriore al pignoramento che ecceda l'ammontare di Euro 1.344,21.

<sup>25</sup> L'artificiosa distinzione, nell'ambito del rapporto di conto corrente tra debitore e terzo, tra gli accrediti verificatisi sino al pignoramento e quelli successivi, l'assoluta impignorabilità – nei limiti del triplo dell'assegno sociale – delle somme costituenti il saldo all'epoca del pignoramento e l'estensione del vincolo anche agli emolumenti successivi sottendono una visione del rapporto di conto corrente come entità monistica e statica, cioè a dire come conto (invero statisticamente infrequente) alimentato unicamente da rimesse causalmente ascrivibili a emolumenti retributivi e pensionistici; esse, invece, appaiono inconciliabili con le caratteristiche conformative e con i principi codicistici informanti il rapporto di conto corrente (si pensi, *in primis*, all'effetto di confusione delle somme affluite sul conto, in ragione del natura di bene ontologicamente fungibile del denaro), costringendo gli operatori, al fine di determinare il *quantum* in concreto pignorabile, a complesse attività di computo, frutto di parcellizzate disamine delle singole partite del conto.

Si tratta comunque di questioni la cui trattazione esula dal presente formulario.

Ci si limita ad osservare che, in luogo del descritto sistema (estremamente farraginoso e contrario alle esigenze di speditezza e celerità della procedura esecutiva), sarebbe stato più opportuno estendere alle esecuzioni ordinarie il differente regime previsto per la procedura di riscossione mediante ruolo (esecuzione

- la cessione volontaria del quinto degli emolumenti dovuti a dipendenti pubblici e anche privati<sup>26</sup>, è disciplinata dall'art. 68, comma 2, d.p.r. 5.1.50, n. 180, che prevede: *“Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2”*<sup>27</sup>;
- per quanto riguarda i crediti vantati da una pubblica amministrazione, essi, al pari degli altri suoi beni, *“possono ritenersi assolutamente impignorabili soltanto per effetto di una disposizione di legge ovvero di un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento”*<sup>28</sup>, come confermato dalla giurisprudenza<sup>29</sup>. Una analitica disamina delle varie ipotizzabili situazioni eccede però i limiti di questo formulario<sup>30</sup>; in generale, va menzionato che il creditore non può procedere ad esecuzione

---

esattoriale) dall'art. 72-ter, comma 2-bis, d.p.r. 29.9.72, n. 603 (norma introdotta dall'art. 52, d.l. 21.6.13, n. 69, convertito dalla l. 9.8.13, n.98): *“Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”*.

<sup>26</sup> L'equiparazione tra dipendenti pubblici e privati deriva dall'art. 1, comma 137, l. 30.12.04, n. 311, che ha modificato l'art. 1, comma 1, d.p.r. 5.1.50, n. 180 aggiungendo – significativamente – la locuzione *“nonché le aziende private”*; il testo attualmente vigente è di seguito riportato: *“Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti”*.

<sup>27</sup> Norma interpretata nel senso che il quinto pignorabile va comunque calcolato sull'intera retribuzione: Cass., 22.4.95, n. 4584: *“Gli stipendi dei pubblici dipendenti sono pignorabili nei limiti del quinto, ma allorché il pignoramento ed il sequestro seguano ad una cessione, gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 68 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, incontrano l'ulteriore limite della metà complessiva, nel senso che in tal caso rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e cioè, ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi) e, poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto previsto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà dello stipendio, dovendosi sempre dedurre la quota ceduta), senza che possa ritenersi che l'art. 68 sopra citato consente il cumulo solo per i pignoramenti per crediti alimentari”*.

<sup>28</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 655.

<sup>29</sup> Cass., 16.11.00, n. 14847: *“Sia le somme di denaro che i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della p.a., con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività. Solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'Amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828 c.c.), e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'Amministrazione”*.

<sup>30</sup> Si rimanda, perciò, al dettagliato studio di ROSSI, *L'espropriazione presso terzi di crediti e di cose della pubblica amministrazione*, in *Le espropriazioni presso terzi*, a cura di Auletta, Bologna, 2011, 259 ss.

Ci si limita qui ad osservare che i divieti legislativi di pignoramento di fondi pubblici sono molto estesi; schematicamente si riportano di seguito norme e pronunce che, di fatto, rendono praticamente impignorabili

le – con le forme del pignoramento presso la Banca d'Italia oppure presso la tesoreria dell'ente locale o dell'azienda sanitaria – quasi ogni fondo:

– l'art. 1 d.l. 25.5.94, n. 313, convertito in l. 22.7.94, n. 460, stabilisce: “1. *I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III – titolo II – capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, semprché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. 3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1. 4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro”.* La norma ha superato positivamente il vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost., 9.10.98, n. 350);

– la Suprema Corte, con sentenza Cass., 23.10.06, n. 22702, ha stabilito: “*L'art. 1 del d.l. n. 313 del 1994, convertito in legge n. 460 del 1994, dispone che i fondi di contabilità speciale a disposizione delle Prefetture e destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e sicurezza pubblica e al pagamento di emolumenti e pensioni sono soggetti ad esecuzione forzata solo nei casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile (scioglimento del matrimonio, separazione dei coniugi) nonché nei casi previsti dalle norme concernenti il pignoramento di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (primo comma); i pignoramenti ed i sequestri aventi ad oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle Prefetture si eseguono “esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio”, secondo le disposizioni del libro III titolo II capo II del codice di rito con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile il quale è tenuto a vincolarne l'ammontare “sempre che esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1” (secondo comma); non sono ammessi pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato “a pena di nullità rilevabile d'ufficio” (terzo comma).* (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, correttamente, aveva dichiarato la nullità del pignoramento presso il terzo Banca d'Italia-Tesoreria provinciale dello Stato, sul conto unico intestato alla Prefettura sul quale confluivano le contabilità speciali indicate dalla citata legge n. 313 del 1994)”;

– l'art. 1, comma 294, l. 23.12.05, n. 266, sancisce: “*I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata*”;

– l'art. 37, l. 4.11.10, n. 183, estende e chiarisce la portata della succitata disposizione prevedendo: “*1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici*”;

– l'art. 1, comma 294-bis (aggiunto dall'art. 1, comma 1348, l. 27.12.06, n. 296), l. 23.12.05, n. 266, sancisce: “*Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

– l'art. 1-ter, d.l. 16.9.08, n. 143, estende la portata della disciplina restrittiva del 1994: “*L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia*”;

– la Suprema Corte, con sentenza Cass., 20.10.10, n. 21559, ha stabilito: “*La norma di cui all'art. 1, comma 294 bis della legge n. 266 del 2005, introdotta dall'art. 1, comma 1348 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che esclude la soggezione ad esecuzione forzata di alcune tipologie di fondi pubblici destinati alle spese per il personale del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri è applicabile alle opposizioni all'esecuzione instaurate dopo la sua entrata in vigore, in quanto pendenti, ancorché il pignoramento sia invece anteriore*”; in senso contrario (sull'applicabilità alle esecuzioni pendenti) si è però espresso Cass., 20.1.11, n. 1328: “*La norma dell'art. 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005, introdotta dall'art. 1, comma 1348, della legge n. 296 del 2006, secondo cui “non sono soggetti ad esecuzione forzata” i fondi e gli emolumenti ivi indicati, è da intendersi – in assenza di un'espressa previsione di retroattività ed in armonia con il principio per cui va privilegiata un'interpretazione costituzionalmente orientata – nel senso che non si riferisce ai processi di esecuzione già iniziati, ossia che non riguarda i pignoramenti già eseguiti alla data della sua entrata in vigore, ma concerne esclusivamente l'esercizio di pretese esecutive non ancora sfociate in un pignoramento, vale a dire esecuzione future*”;

– l'art. 159 (“*Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali*”) d.lg. 18.8.00, n. 267, prevede: “*1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. 5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3*”.

Le suddette disposizioni, tuttavia, sono state oggetto di un significativo intervento della Corte Costituzionale che – con la sentenza Corte cost., 4.6.03, n. 211 – ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 159, d.lg. 18.8.00, n. 267 “*nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso*”.

– l'art. 1, comma 5, d.l. 18.1.93, n. 9, prevede: “*Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”.

Sulla norma è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza Corte cost., 15.6.95, n. 285, affer-

forzata, né alla notifica dell'atto di preceitto, nei confronti di pubblica amministrazione se non decorsi 120 giorni dalla notifica alla stessa del titolo esecutivo<sup>31</sup>; lo stesso limite vale – secondo la dottrina<sup>32</sup> – quando ad essere pignorato è un credito vantato verso la pubblica amministrazione. La violazione delle disposizioni in tema di impignorabilità, secondo ormai consolidata giurisprudenza, non deve necessariamente essere dedotta dal debitore, ma può e deve essere rilevata d'ufficio al giudice<sup>33</sup>;

---

mando l'illegittimità del presente comma *“nella parte in cui, per effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, o se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'Ente”*. Per una dettagliata spiegazione sull'esecuzione presso terzi di crediti delle aziende sanitarie: PALMIERI, *Sul rilievo “ufficioso” dell'impignorabilità dei crediti delle ASL nel procedimento espropriativo presso terzi, tra tutela dei destinatari dei servizi sanitari essenziali e ragioni creditorie*, in <http://www.ordineavvocatisantangelodelombardi.it/Public/Allegati/8958856462.doc>.

In tema, si deve segnalare anche la discussa pronuncia di Trib. Napoli, 12.4.10 (ord.), in <http://www.denaro.it/sanita/sanita-ordinanza.pdf>, secondo la quale sarebbe consentito il pignoramento delle rimesse affluite dalla Regione su un conto corrente di una A.S.L. con saldo passivo e, quindi, impiegate dalla banca depositaria a *“deconto dell'anticipazione”*; secondo tale ordinanza, sarebbe – di fatto – possibile aggredire (perché non vincolate) le rimesse, restando irrilevante la passività del conto corrente (e, quindi, l'attuale insistenza di un credito nei confronti della banca terza pignorata). Non pare cogliere la complessità della questione Cass., 12.3.13, n. 6106: *“... quesito di diritto: se l'esistenza di un'anticipazione di tesoreria, istituto assimilabile al contratto di apertura di credito, sia sufficiente a creare in capo al soggetto affidato (debitore esecutato nella procedura esecutiva) un diritto di credito nei confronti dell'affidante e se tale credito possa essere oggetto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c.”* La dogliananza è infondata e non merita di essere condivisa. Ed invero, oggetto del pignoramento possono essere anche crediti di denaro futuri, illiquidi, condizionati (Cass. 2055/72, 9027/87, 6206/94). Costituisce patrimonio giurisprudenziale di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato; cosicché l'espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (o per via di assegnazione, o per via di vendita e successiva aggiudicazione), concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (Cass. n. 1049/98, n. 6206/94, n. 5235/04)”; difatti, la pronuncia sembra fraintendere i principi della stessa richiamati, arrivando ad ammettere l'aggressione di una parte del rapporto tra il terzo e l'esecutato (la disponibilità monetaria derivante dal fido) senza considerare il rapporto nella sua integralità (cioè il debito che sorge con l'acquisizione di tale disponibilità).

Sulla questione si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, negando categoricamente la possibilità di aggredire le singole rimesse affluite sul conto passivo; Cass., 30.3.15, n. 6393: *“In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento”*.

<sup>31</sup> Art. 14, comma 1, d.l. 31.12.96, n. 669, nel testo vigente; nel testo originale il termine era di 60 giorni.

<sup>32</sup> CRIVELLI, *L'espropriazione presso terzi, in Esecuzione forzata e processo esecutivo*, a cura di Crivelli, II, Torino, 2006, 619.

<sup>33</sup> Cass., 11.6.99, n. 5761: *“La impignorabilità riguarda solo mediamente il debitore (il quale può farla valere, quindi, attraverso l'opposizione), ma, immediatamente, assolve ad una funzione solidaristica a carico anche dei creditori del beneficiario, di egualanza sostanziale e di protezione dei cittadini meno favoriti come già rilevato ripetutamente dalla Corte Costituzionale: sent. 26 luglio 1988, n. 878, esemplificativamente. E se l'impignorabilità è posta nell'interesse generale, si tratta di attributo che qualifica il credito oggetto del pignoramento, non è attributo formale e non si esaurisce nell'assegnazione di una facoltà al debitore esecutato di proporre opposizione. Le norme che la contemplano, piuttosto, modificano la situazione giuridica del credito sottoposto ad esecuzione con un effetto che s'impone a tutti i soggetti dell'ordinamento, com-*

- è esclusa la pignorabilità – “a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio” – dei “crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere” (cioè, delle “somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali, il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma”<sup>34</sup>.

Può poi accadere che ad essere pignorato sia un credito che spetta *pro quota* a vari soggetti, solo alcuni dei quali debitori<sup>35</sup>.

Da ultimo si sottolinea che il credito pignorato (o meglio, come si è detto, la “*posizione giuridica attiva dell’esecutato*”) dovrà esistere al momento della dichiarazione positiva del terzo davanti al giudice dell’esecuzione, o del suo accertamento giudiziale in caso di contestazioni, perché è in questo momento – e non al momento della notifica dell’atto introduttivo – che il pignoramento si perfeziona<sup>36</sup>; il creditore si gioverà quindi di even-

---

*preso il giudice dell’esecuzione che deve rilevarla d’ufficio. Ne consegue altresì che la nullità, in quanto assoluta per violazione delle norme imperative poste a tutela della solidarietà sociale e dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, tenuto a verificare che l’esecuzione forzata sia svolta in maniera coerente con il sistema normativo vigente”.*

<sup>34</sup> Art. 19-bis, comma 1, d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, che – ai successivi commi 2 e 3 – stabilisce: “Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate. Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse”.

<sup>35</sup> E può anche pignorarsi la quota ideale dei beni in comunione, purché tra loro omogenei; Cass., 19.3.13, n. 6809: “L’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante ad un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti)”.

<sup>36</sup> Cass., 9.3.11, n. 5529: “Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell’atto di intimazione di cui all’art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito di cui all’art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell’atto, senza che lo si possa considerare sorgo dopo il pignoramento, poiché l’indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l’inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all’art. 2917 cod. civ.)”.

Cass., 27.1.09, n. 1949: “Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell’atto di intimazione di cui all’art. 543 cod. proc. civ. – che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l’efficacia e l’esistenza dello stesso pignoramento – ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito, in questi due modi soltanto potendo avvenire l’essatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna”.

Cass., 9.12.92, n. 13021: “Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell’atto introduttivo, ma con la dichiarazione non contestata dal terzo o con la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo indicata dall’art. 549 c.p.c.; ne consegue che il credito pignorato deve sussistere al momento della dichiarazione del terzo o in quello del suo accertamento”.

In senso contrario, Trib. Roma, 22.2.12: “Il pignoramento presso terzi si perfeziona necessariamente al

tuali aumenti del credito avvenuti tra la notifica dell'atto di pignoramento e la dichiarazione del terzo, mentre non gli saranno opponibili – *ex art. 2917 c.c.* – le cause modificate o estintive del credito successive alla notifica (al terzo) del pignoramento<sup>37</sup>.

---

*momento della sua notificazione al terzo, e riguardo quindi ai crediti eventualmente a quella data esistenti. Ciò in quanto, secondo l'attuale formulazione dell'art. 543, co. 2, n. 4), il terzo, fuori dai casi in cui l'esecuzione abbia ad oggetto crediti rientranti nella previsione dell'art. 545, c.p.c., non è più tenuto a comparire all'udienza fissata dinanzi al giudice dell'esecuzione, per rendere la propria dichiarazione riguardo all'esistenza ed all'ammontare di propri debiti verso l'esecutato – il che rendeva possibile, nel vigore della precedente disciplina, l'affermazione, ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, per cui il pignoramento si sarebbe perfezionato solo colla dichiarazione del terzo, ovvero in caso di omissione o di contestazione della stessa, con l'accertamento giudiziale del suo oggetto ma è invece tenuto a comunicare al creditore procedente la propria dichiarazione, a mezzo di raccomandata, entro dieci giorni dalla notificazione del pignoramento stesso. Ciò che necessariamente presuppone una situazione effettuale già cristallizzata, suscettibile di formare oggetto di immediata e definitiva dichiarazione, alla quale occorre dunque fare riferimento anche in sede di accertamento, ove la dichiarazione stessa sia stata omessa ovvero contestata; mentre i crediti eventualmente venuti ad esistenza in itinere, dopo la notificazione, al terzo, dell'atto di pignoramento, rimangono estranei all'esecuzione, e conseguentemente all'oggetto del relativo giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548, c.p.c.”; nello stesso senso, in precedenza, Trib. Roma, 24.5.11.*

<sup>37</sup> Cass., 5.2.97, n. 1108, fornisce una rapida sintesi della giurisprudenza della Suprema Corte in materia: “1. – Cass. 29.8.62 n. 297 ha esaminato un caso in cui si discuteva dell'opponibilità al creditore pignorante di un'estinzione per compensazione con un credito derivante da causa anteriore al pignoramento, ma divenuto liquido ed esigibile in forza di sentenza pronunciata in epoca successiva: l'opponibilità dell'estinzione è stata negata.

2. – Cass. 8.2.72 n. 333 ha esaminato un caso in cui il medesimo credito era stato pignorato due volte e sulla base del pignoramento successivo s'era avuta l'assegnazione: è stata negata l'opponibilità al creditore primo pignorante del pagamento fatto sulla base dell'ordinanza dal terzo debitore assegnato.

3. – Cass. 22.6.72 n. 2055 e Cass. 26.9.79 n. 4970 hanno esaminato e risolto casi che si riconducono allo schema della compensazione tra crediti aventi diverse scadenze, l'una anteriore l'altra successiva al pignoramento.

4. – Cass. 16.7.73 n. 2069 ha esaminato un caso che presentava elementi di analogia con quello in esame, ma ha affrontato non il tema dell'art. 2917 cod. civ., bensì quello dell'art. 2704, comma 3, cod. civ.

5. – Cass. 19.5.79 n. 2871 ha esaminato un caso in cui, assegnato al creditore pignorante un credito per canoni di locazione non ancora scaduti, con atto successivo all'assegnazione il locatore aveva venduto l'immobile ad un terzo. Avendo il creditore agito per il pagamento di canoni successivi alla vendita, aveva subito l'opposizione del conduttore, che è stata però rigettata.

6. – Cass. 21.10.91 n. 11127, pronunciata in tema di fallimento, applicando l'art. 2917 cod. civ., ha affermato che non è opponibile ai creditori l'estinzione per prescrizione di crediti del fallito, se la prescrizione si maturi dopo la dichiarazione di fallimento”.

L'orientamento tendenziale della giurisprudenza appare essere nel senso di escludere l'opponibilità al creditore precedente d'ogni causa di estinzione del credito sopravvenuta al pignoramento. Nel caso sotto-posto al suo esame, la citata Cass., 5.2.97, n. 1108, ha così deciso: “*In tema di pignoramento di crediti, qualora prima dell'intimazione, il terzo pignorato abbia girato al debitore diretto un assegno bancario in adempimento dell'obbligazione corrispondente al credito poi pignorato, l'estinzione dell'obbligazione del terzo pignorato è opponibile al creditore pignorante solo se anche il pagamento dell'assegno sia seguito prima dell'intimazione*”. Ribadisce la necessità che l'estinzione del credito sia anteriore al pignoramento (onerando il *debitor debitoris* della relativa prova) anche Cass., 21.3.14, n. 6760: “*In tema di esecuzione presso terzi, il creditore precedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma “iure proprio” e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisce di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con esclusione dell'opponibilità al creditore delle scritture sottoscritte dal debitore prive di data certa*”.

**FORMULA 063****ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – GENERICO  
(ART. 543 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

## ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ..... (posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

## PREMESSO CHE

- con decreto ingiuntivo ..... n. ..... il Tribunale di ..... condannava ..... [debitore] (nato il ..... a .....) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre interessi legali dal ..... al saldo ed alle spese di procedimento liquidate in Euro .....
- tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione senza osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., veniva munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notificato al debitore il .....
- in forza di tale titolo l'esponente notificava in data ..... a ..... [debitore] atto di precezzo contenente intimazione all'immediato pagamento della somma di Euro .....
- nulla veniva però pagato
- risulta all'esponente che ..... [debitore] vanta crediti nei confronti di ..... [terzo] e/o ha presso di lui cose di sua proprietà; ai soli fini di cui all'art. 548 c.p.c., e salvo diversa dichiarazione da parte del terzo pignorato, si indica l'ammontare di tale credito nella somma di Euro .....
- l'esponente intende pertanto sottoporre ad esecuzione forzata i crediti tutti vantati a qualsiasi titolo da ..... [debitore] verso ..... [terzo] e/o le cose tutte di proprietà di ..... [debitore] in possesso di ..... [terzo] sino alla concorrenza della somma indicata in precezzo aumentata di metà, e così Euro ....., ed a tal fine

## CITA

..... [debitore]

## A COMPARIRE

avanti all'intestato Tribunale, Giudice designando, per l'udienza del giorno ..... ore ..... e seguenti

## INVITA

..... [terzo] a comunicare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto al creditore precedente ..... nel domicilio eletto presso il sottoscritto procuratore, mediante raccomandata ovvero posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (così come modificato dal d.l. 12.9.14, n. 132)

## INTIMA

a ..... [terzo] di non disporre delle suddette somme e cose senza ordine del Giudice.

## AVVERTE

..... [terzo] che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, se bene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato, nell'ammontare sopra indicato, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione

## PRECISA

che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547 c.p.c. la dichiarazione dovrà specificare le somme di cui il terzo è debitore, quando egli ne deve eseguire il pagamento e indicare, relativamente a tale credito, i pignoramenti o sequestri eventualmente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

....., li .....

Avv. .....

Ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ....., richiesto come in atti dall'Avv. ....., nella sua qualità di procuratore di ....., visti il titolo esecutivo e l'atto di precezzo sopra richiamati,

## HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

presso ..... [terzo] i crediti tutti verso costui vantati da ..... [debitore] per qualsiasi titolo, ed inoltre le cose tutte di proprietà di ..... [debitore] in possesso di ..... [terzo] sino alla concorrenza della somma indicata in precezzo (Euro ..... ) aumentata della metà e dunque sino alla concorrenza di Euro .....

## HO AVVERTITO

- ..... [terzo] che a far tempo dalla notifica del presente atto egli è soggetto, relativamente alle somme e cose da lui dovute, e sino all'ammontare sopra indicato, agli obblighi che la legge impone al custode
- ..... [debitore] che egli ha la facoltà di chiedere di sostituire ai crediti ed alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che – a pena di inammissibilità – sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione ex art. 552 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui dovrà essere data prova documentale,
- ..... [debitore] che – a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. (inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119) – l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma dell'art. 552 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

## HO INVITATO

..... [debitore] ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice

## HO INGIUNTO

a ..... [debitore] di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra i beni e i crediti assoggettati all'espropriazione ed i loro frutti.

E richiesto come in atti dall'Avv. ...., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ..... ho notificato copia del suesteo atto a:

..... [debitore]

..... [terzo]

## NOTA ESPLICATIVA

**Competenza.**

A seguito della introduzione (avvenuta con il d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162) dell'art. 26-bis c.p.c., la competenza per territorio – ovviamente inderogabile – spetta:

- quando il debitore è una delle amministrazioni indicate dall'art. 413, comma 5, c.p.c.<sup>38</sup>, al giudice del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, salvo quanto disposto dalle leggi speciali (art. 26-bis, comma 1, c.p.c.)<sup>39</sup>;

<sup>38</sup> Art. 413, comma 5, c.p.c.: *“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.*

Si ritiene che per “amministrazioni pubbliche” debba farsi riferimento all'art. 1, comma 2, d.lg. 30.3.01, n. 165, secondo cui tali “si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

<sup>39</sup> Rileva DE STEFANO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/14*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2014, in corso di pubblicazione: *“La relazione al decreto-legge ritiene implicito in tal modo il riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, 2° co., d.lg. 165/2001; e fonda la scelta sull'esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di PP.AA., siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi. Restano ferme eventuali disposizioni di leggi speciali che fissino diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le PP.AA., come quella prevista dall'art. 14, 1-bis co., secondo periodo, d.l. 669/1996, conv. con mod. in l. 30/1997”.*

- in tutti gli altri casi, al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-bis, comma 2, c.p.c.).

Il nuovo art. 26-bis c.p.c. si riferisce (in rubrica) alla sola *“espropriazione forzata di crediti”*, il che potrebbe fare sorgere dubbi – per quanto riguarda la competenza per territorio – nel caso in cui oggetto del pignoramento sia non un credito, ma una cosa in possesso di terzi; poiché, però, l’art. 543, comma 1, c.p.c. equipara il pignoramento di *“crediti del debitore verso terzi”* al pignoramento di *“cose del debitore che sono in possesso di terzi”*, la – invero scarsa – giurisprudenza in argomento relativa all’art. 26, comma 2, c.p.c. nella precedente formulazione (che conteneva identico riferimento alla sola *“espropriazione forzata di crediti”*) assimilava le due ipotesi anche sotto il profilo della competenza per territorio<sup>40</sup>. Alla medesima conclusione pare, dunque, si debba pervenire dopo la novella del 2014.

Se la competenza per territorio è determinata con il criterio di cui all’art. 26-bis, comma 1, c.p.c., quando il terzo debitore è una persona giuridica si deve fare riferimento alla sua sede legale (ma è possibile prendere in considerazione anche la sede effettiva, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.c.<sup>41</sup>) oppure al luogo ove la persona giuridica ha *“uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda”* ex art. 19, comma 1, c.p.c.<sup>42</sup>. Qualora si opti per il secondo criterio, però, l’individuazione del giudice competente va eseguita con riguardo al luogo in cui è intrattenuato il rapporto tra terzo pignorato e debitore esecutato<sup>43</sup>, non rilevando che in tale

<sup>40</sup> Cass., 8.6.78, n. 2875: *“L’esecuzione forzata su cose mobili, che si trovino, presso un soggetto diverso dal debitore (nella specie, titoli azionari costituiti in pegno in favore di istituto bancario), è espropriazione presso terzi, disciplinata dagli artt. 543 c.p.c. e ss., e, pertanto, è devoluta alla competenza per territorio del pretore del luogo di residenza del terzo, non a quello del luogo in cui i beni si trovano, come nella diversa ipotesi di espropriazione presso il debitore (art. 26, comma 1, c.p.c.)”*.

<sup>41</sup> Cass., 11.2.14, n. 3077: *“Inoltre, in tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notifica eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, perché si deve ritenere che, ai fini dell’equiparazione con la sede legale di fronte ai terzi, la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti; vale a dire il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente (Cass. 12.3.2009 n. 6021; Cass. 7.3.2012 n. 3516). … il principio contenuto nell’art. 46, secondo comma c.c. secondo cui, in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, ha valenza generale, nel senso che individua quale è il concetto di sede al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio”*.

<sup>42</sup> Cass., 19.6.02, n. 8920 (ord.): *“Poiché l’esecuzione forzata su cose mobili, che si trovino presso un soggetto diverso dal debitore, è espropriazione presso terzi, disciplinata, al pari dell’espropriazione forzata di crediti presso terzi, dagli artt. 543 ss. c.p.c., competente territorialmente nel caso in cui il terzo debitore sia una banca è il giudice dell’esecuzione del luogo in cui è posta la sede legale, o, in via alternativa, del luogo in cui sono ubicate la filiale o l’agenzia presso la quale i beni materialmente si trovano, a condizione che vi sia un rappresentante autorizzato a rendere la corrispondente dichiarazione di terzo. (Nella specie, relativa a titoli obbligazionari detenuti da una banca presso una filiale sita in un circondario diverso da quello della sede legale, la S.C. ha accolto il ricorso, affermando la competenza del giudice della sede legale, radicatosi per effetto della scelta fatta dal creditore precedente)”*.

<sup>43</sup> Cass., 6.8.02, n. 11758: *“Nel campo dell’esecuzione forzata, il criterio di collegamento della competenza territoriale è rappresentato, per le altre espropriazioni, dal luogo dove si trova la cosa, e per le esecuzioni in forma specifica, da quello dove deve essere attuata l’attività esecutiva, che si risolve o nel modificare una cosa ovvero nel consegnarla. Parrebbe così ragionevole, in linea di prima approssimazione, che del criterio alternativo, rappresentato dallo stabilimento della persona giuridica diverso dalla sede, ai fini del*

luogo il terzo pignorato abbia un soggetto legittimato a stare in giudizio<sup>44</sup>.

Si ritiene comunemente, in dottrina e giurisprudenza, che il difetto di competenza territoriale (invero funzionale ed inderogabile<sup>45</sup> del giudice dell'esecuzione possa essere oggetto di rilievo officioso entro la prima udienza di comparizione (ex art. 38 c.p.c.), oltre che di antecedente eccezione di parte<sup>46</sup>; si discute, invece, sull'applicabilità alla fattispecie della cosiddetta *translatio iudicij* prevista dall'art. 50 c.p.c., la quale consentirebbe di far salvi gli effetti della procedura esecutiva (anzi, del pignoramento) radicata innanzi al giudice incompetente<sup>47</sup>.

### Atto.

Il pignoramento presso terzi inizia con la notifica al debitore ed al terzo di un

---

*processo di esecuzione, si dia una lettura restrittiva, che porti a valorizzare elementi di localizzazione del rapporto cui inerisce il credito da assoggettare ad esecuzione. E, quando si tratta di credito derivante da rapporti bancari, quale elemento di localizzazione territoriale sarebbe agevole assumere quello della sede della banca, con cui il debitore principale intrattiene il rapporto che dà luogo al credito (e l'impiego di questo criterio è autorizzato anche dall'art. 1834 cod. civ.). Questo modo di applicare la norma è da preferire, perché esso sottrae al creditore pignorante la possibilità di scegliere per radicare l'esecuzione il giudice del luogo di una qualsiasi tra le molteplici filiali di un istituto bancario".*

Cass., 21.2.02, n. 2520 (ord.): "La competenza territoriale per il procedimento di espropriazione forzata di crediti appartiene, ove il terzo sia un istituto di credito, alternativamente al giudice del luogo della sede legale o a quello del luogo, in cui si trova l'agenzia, che ha in carico il rapporto oggetto della dichiarazione ed un rappresentante autorizzato a rendere la dichiarazione di terzo... quando il terzo sia l'Ente Poste la competenza per territorio per l'espropriazione forzata di crediti va individuata, in alternativa al luogo della sede, con riferimento all'ufficio o agenzia che ha in carico il rapporto oggetto della dichiarazione ed un rappresentante che, avendo potere di gestione del rapporto e dunque rappresentanza sostanziale, sia autorizzato a rendere la dichiarazione di terzo".

<sup>44</sup> Cass., 20.2.01, n. 2465: "Per il giudizio di espropriazione forzata di crediti, se il terzo è un'agenzia di un istituto bancario, territorialmente competente, ai sensi degli artt. 19, 26 e 543 c.p.c., è o il giudice del luogo ove l'istituto ha la sede legale, o il giudice del luogo in cui detta agenzia ha in carico il rapporto da cui scaturisce il credito, pur se il soggetto autorizzato a rendere la relativa dichiarazione non è legittimato a stare in giudizio per il medesimo rapporto, ovvero l'agenzia è priva di rappresentante, perché il terzo rimane estraneo all'esecuzione ed è soltanto strumento necessario per consentire la prosecuzione del procedimento nei confronti del debitore diretto".

<sup>45</sup> Cass., 2.8.00, n. 10123: "In tema di competenza per territorio, il principio di cui all'art. 33 cod. proc. civ., secondo il quale all'attore è consentita la scelta tra i diversi fori dei diversi convenuti, derogando al foro che si individua attraverso la residenza o il domicilio di ciascuno di essi (così derogando alle regole del foro generale), non si applica nel caso in cui l'attore agisca per l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ., poiché in tal caso, nonostante la eventuale connessione tra le cause instaurate presso i rispettivi fori di residenza o domicilio di ciascun terzo, la competenza del giudice dell'espropriazione forzata è di carattere funzionale (artt. 543, secondo comma n. 4; art. 26 cod. proc. civ.), e, pertanto, inderogabile"; Cass., 2.10.96, n. 8623: "In tema di espropriazione forzata di crediti, la competenza territoriale inderogabile determinata dal luogo di residenza del terzo debitore, richiamata dall'art. 543 secondo comma n. 4 cod. proc. civ., non viene meno se il terzo effettui la propria dichiarazione avanti a Pretore incompetente, in quanto il procedimento non si esaurisce con la dichiarazione stessa, ancorché positiva, ma prosegue con gli atti ulteriori indicati dal successivo art. 552 cod. proc. civ.".

<sup>46</sup> Lo strumento di impugnazione della pronuncia di incompetenza è l'opposizione ex art. 617 c.p.c.: Cass., 23.7.10, n. 17462: "Avverso il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione neghi la propria competenza per territorio non è proponibile il regolamento di competenza, ma solo l'opposizione agli atti esecutivi, salva la facoltà della parte di chiedere la revoca al giudice che l'ha pronunciato".

<sup>47</sup> In senso favorevole all'applicabilità dell'art. 50 c.p.c., SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 215; in senso contrario Trib. Reggio Emilia, 10.2.11 (ord.).

atto (cosiddetto “libello”) complesso, che contiene la richiesta del pignoramento, formulata e sottoscritta dalla parte, ed inoltre il vero e proprio verbale di pignoramento, redatto dallo stesso creditore ma sottoscritto dall’ufficiale giudiziario (al quale devono essere esibiti – non necessariamente consegnati – il titolo esecutivo e il precetto<sup>48</sup>).

Come stabilisce l’art. 543 c.p.c., l’atto deve contenere:

– l’INGIUNZIONE AL DEBITORE DI CUI ALL’ART. 492 C.P.C. (*“Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”*): è formulata (e sottoscritta; v. *infra*) dall’ufficiale giudiziario; è elemento essenziale dell’atto<sup>49</sup>, e la sua mancanza, secondo i vari orientamenti sul punto, determina l’inesistenza del pignoramento<sup>50</sup> ovvero una nullità rilevabile anche d’ufficio o con opposizione agli atti esecutivi, anche oltre i termini di cui all’art. 617 c.p.c.<sup>51</sup> ovvero ancora una nullità non rilevabile d’ufficio ma solo

<sup>48</sup> Cass., 4.10.10, n. 20596: *“Nell’espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l’obbligo di consegnare materialmente all’ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all’ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest’ultimo”*.

<sup>49</sup> Cass., 17.7.97, n. 6580: *“Nell’atto di pignoramento presso terzi l’ingiunzione al debitore esegutato ex art. 492 c.p.c. costituisce un requisito essenziale per la funzione dell’atto, giacché soltanto attraverso tale ingiunzione acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l’obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla norma richiamata”*.

<sup>50</sup> Cass., 30.1.09, n. 2473: *“Nell’atto di pignoramento presso terzi sia l’ingiunzione al debitore esegutato (che, ex art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all’obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l’intimazione rivolta al terzo, ex art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordinare del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esegutato, costituiscono elementi essenziali dell’atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l’inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti”*.

<sup>51</sup> Cass., 10.3.99, n. 2082: *“Nell’atto di pignoramento l’ingiunzione al debitore esegutato, di cui all’art. 492 c.p.c., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell’atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l’obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l’ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni, indicato dall’art. 617 c.p.c. per l’opposizione agli atti esecutivi, che non decorre né dal compimento dell’atto di pignoramento, né, qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa, ferma restando la salvezza della disposizione dell’art. 2929 c.c. sulla inopponibilità della nullità degli atti del processo esecutivo all’acquirente o all’assegnatario ed ai creditori diversi da quello precedente. (Principio enunciato dalla Suprema Corte in materia di esecuzione immobiliare, con riguardo ad un caso, nel quale il pignoramento era stato eseguito con notificazione ex art. 140 c.p.c., nulla perché la raccomandata recante la notizia delle operazioni, pur essendo stata consegnata dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale di partenza, non era stata mai spedita: la Suprema Corte, pur avendo reputato che la conoscenza del pignoramento avesse fatto decorrere da quel momento il termine ex art. 617 c.p.c. per la deduzione con l’opposizione agli atti esecutivi della nullità della notificazione e che comunque la successiva costituzione nel processo esecutivo l’avesse sanata, per il che la deduzione della nullità oltre quel termine doveva reputarsi tardiva, ha ritenuto, invece, che, in dipendenza dell’omessa spedizione dell’avviso e, quindi, della mancata notizia al debitore notificatario del deposito dell’atto di pignoramento, comprensivo dell’intimazione ex art. 492 c.p.c., si dovesse considerare mancata l’intimazione stessa, con la conseguenza che la proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., ancorché formulata oltre il termine, di cui a tale norma, dal momento della conoscenza del pignoramento o dalla costituzione nel processo esecutivo, non dovesse reputarsi tardiva”*.

mediante opposizione agli atti esecutivi ed entro i termini all'art. 617 c.p.c.<sup>52</sup>.

– L'INTIMAZIONE AL TERZO DI NON DISPORRE DELLE COSE O SOMME PIGNORATE SENZA ORDINE DEL GIUDICE: è formulata dal creditore ai sensi dell'art. 543, comma 2, n. 2), c.p.c. e costituisce elemento peculiare dell'atto *de quo*; secondo la dottrina, non necessariamente la sua mancanza comporta una invalidità del pignoramento<sup>53</sup>, comunque da denunciare con le forme dell'art. 617 c.p.c.; qualora, poi, l'intimazione appaia proveniente dall'ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, l'atto deve reputarsi soltanto irregolare e non già affetto da inesistenza o nullità<sup>54</sup>.

– L'INDICAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI PROCEDE, DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO: è effettuata dal creditore; la sua omissione non comporta inesistenza, ma solo nullità dell'atto, peraltro sanabile nel caso in cui l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo<sup>55</sup>.

– L'INDICAZIONE – ANCHE GENERICA – DELLE COSE O SOMME DOVUTE DAL TERZO: la giurisprudenza ha precisato che l'indicazione può essere anche “*assolutamente*” generica<sup>56</sup>, specie per quanto riguarda le somme dovute. Tuttavia, si deve rilevare che un'in-

<sup>52</sup> Cass., 4.3.04, n. 4403: “*La mancanza nell'atto di pignoramento dell'intimazione al debitore di non sottrarre il bene pignorato alla garanzia del credito per cui si procede (art. 543, 2<sup>o</sup> comma, c.p.c., in relazione all'art. 492 c.p.c.) determina la nullità del pignoramento, sanabile se il debitore non la fa valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi – a pena di inammissibilità – non oltre il termine di cinque giorni dall'udienza fissata, a norma dell'art 547, per la citazione del terzo e del debitore*”.

<sup>53</sup> ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, *Del processo di esecuzione*, Napoli, 1957, 197, afferma che occorre distinguere se oggetto del pignoramento sono beni o crediti, dato che “*se trattasi di beni, l'intimazione al terzo nulla... aggiunge, sul piano della indisponibilità giuridica, alla intimazione rivolta al debitore, con la conseguenza che, esaurendo essa i suoi effetti sul piano della custodia, la sua carena non determina la nullità del pignoramento*”.

<sup>54</sup> Cass., 3.4.15, n. 6835: “*In tema di espropriazione forzata, è solo irregolare, e non affetto da inesistenza o nullità, l'atto di pignoramento presso terzi in cui l'intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o delle cose da lui dovute al debitore esecutato appaia proveniente dall'ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, tenutovi ex art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.*”.

<sup>55</sup> Cass., 24.5.03, n. 8239: “*L'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all'espropriazione, e pertanto sono requisiti essenziali dell'atto, in difetto dei quali il pignoramento è giuridicamente inesistente, solo gli elementi indicati nell'art. 543 c.p.c. la cui mancanza impedisce la costituzione del vincolo di destinazione; fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno degli altri elementi indicati dall'art. 543 c.p.c. può dar luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell'art. 156 c.p.c., costituita dalla impronunciabilità di essa se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto nullo e non inesistente l'atto di pignoramento presso terzi nel quale non erano indicati gli estremi del titolo esecutivo, sul presupposto che tale indicazione non costituisse elemento indispensabile per imporre sul credito esistente presso il terzo il vincolo di destinazione, ed ha ritenuto sanata la nullità dal fatto che l'atto di pignoramento contenesse gli estremi del precetto, regolarmente notificato alla parte, all'interno del quale erano riportati gli estremi del titolo esecutivo)*”.

<sup>56</sup> Cass., 20.3.14, n. 6518: “*In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., “l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute, si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ.”; Cass., 24.5.03, n. 8239: “L'atto di pignoramento del credito del debitore verso i terzi, e di cose del debitore che sono in possesso dei terzi, deve contenere a*”.

dicazione non specifica espone il creditore al rischio di compromettere l'esito dell'esecuzione, qualora il terzo non presti la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e non compaia all'udienza di cui all'art. 548 c.p.c. ovvero, pur comparendo, rifiuti di fare la dichiarazione. Infatti, l'art. 548 c.p.c. che il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore nei termini indicati dal creditore si considerano non contestati ai fini del procedimento “se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”<sup>57</sup> e in tal caso il giudice dell'esecuzione può disporre l'assegnazione o la vendita ex artt. 552 e 553 c.p.c. anche in assenza di dichiarazione del terzo. Se, però, difetta nell'atto di pignoramento un'indicazione specifica (tale, cioè, da permettere l'identificazione del debito del *debitor debitoris* o delle cose in suo possesso), il meccanismo di *ficta confessio* non può operare e l'art. 549, comma 1, c.p.c. (come modificato dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) sancisce che il giudice – su istanza di parte e compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo – provveda con ordinanza (impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.) a stabilire la sussistenza (o insussistenza) del credito ed eventualmente la sua quantificazione. In pratica, l'accertamento endoesecutivo del credito (finalizzato all'emissione dell'ordinanza di assegnazione) può scaturire non soltanto dalle contestazioni sulla dichiarazione del terzo, ma anche dal fatto che “*a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo*”.

- la DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O L'INDICAZIONE DI DOMICILIO nel comune in cui ha sede il tribunale competente per l'esecuzione e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente (*rectius*, del suo avvocato).
- la CITAZIONE DEL DEBITORE a comparire avanti al giudice dell'esecuzione nella udienza indicata dal creditore, nel rispetto del termine prescritto dall'art. 501 c.p.c.
- l'AVVERTIMENTO AL DEBITORE – previsto dall'art. 492, comma 3, c.p.c. – riguardante la possibilità di richiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)<sup>58</sup>, con l'indicazione dei termini prescritti a pena di inammissibilità per avanzare la domanda<sup>59</sup>.

---

norma dell'art. 543 c.p.c. l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute; tale indicazione può essere anche assolutamente generica, giustificandosi ciò con la difficoltà che ha il creditore procedente di conoscere i dati esatti concernenti tali somme o cose, a cagione della sua estraneità ai rapporti tra debitore e terzo, e prevedendo il sistema tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere a norma dell'art. 547 c.p.c.”.

<sup>57</sup> Art. 548, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132.

<sup>58</sup> V. formula n. 017 e nota esplicativa in calce.

<sup>59</sup> Cass., 23.3.11, n. 6662: “In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esegutato, previsto dall'art. 492, comma 3, cod. proc. civ., volto a renderlo edotto delle modalità e dei termini per potere sostituire ai crediti pignorati una somma di danaro, è elemento essenziale di ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che rivesta in ragione della natura del bene pignorato, con la conseguenza che esso deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. L'omissione di tale avvertimento non costituisce causa di nullità, in difetto di siffatta espressa sanzione, e, tuttavia, trattandosi di elemento previsto nell'interesse del debitore ad attivarsi prontamente per la conversione del pignoramento, produce la diversa conseguenza di precludere l'assegnazione, ai sensi dell'art. 552 cod. proc. civ., che, se egualmente disposta, è opponibile ex art. 617 cod. proc., a meno che l'interesse in questione del debitore, non garantito all'atto del pignoramento, sia comunque soddisfatto in corso di procedura, con atto del creditore – come nella specie – o con provvedimento del giudice, tempestivamente idonei a soddisfare la predetta esigenza informativa”.

– l'INVITO AL TERZO A COMUNICARE AL CREDITORE PROCEDENTE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 547 C.P.C., entro dieci giorni e mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Tale comunicazione e tale invito – che erano precedentemente previsti solo in talune ipotesi dall'art. 543, comma 2, n. 4), c.p.c. (dopo le modifiche introdotte dalla l. 24.12.12, n. 228) – sono stati ora generalizzati a seguito delle innovazioni apportate a tale norma dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162.

– l'AVVERTIMENTO AL TERZO che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, essa dovrà essere resa in apposita udienza e che, in caso di omessa comparizione o di rifiuto di rendere la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore nell'atto di pignoramento, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. L'avvertimento è previsto dall'art. 543, comma 2, n. 4), c.p.c. (come modificato dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162) e la novellata disposizione (collegata alla nuova formulazione dell'art. 548 c.p.c.) trova applicazione per le procedure iniziate dall'11 dicembre 2014.

Il d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119 – con disposizione che si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (cioè, dal 3 luglio 2016) – ha prescritto che l'atto di pignoramento debba contenere l'ulteriore avvertimento relativo alla preclusione processuale alla proposizione di opposizione all'esecuzione, la quale – nelle procedure espropriative – non può essere avanzata dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 o 569 c.p.c., a meno che l'opponente dimostri di essere incorso nella decadenza incolpevolmente<sup>60</sup>. In attesa di chiarimenti giurisprudenziali, si deve ritenere – in analogia con quanto statuito dalla Suprema Corte con riguardo all'omissione dell'avvertimento sulla facoltà di domandare la conversione del pignoramento<sup>61</sup> – che la mancanza dell'avvertimento *de quo* non infici l'atto di pignoramento, ma possa ripercuotersi sull'ordinanza di vendita o di assegnazione con effetti invalidanti.

Pur non essendo previsto dall'art. 543 c.p.c., pare opportuno indicare nell'atto che nella sua dichiarazione il terzo dovrà specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato (come prescritto dall'art. 547, comma 2, c.p.c.); a maggior ragione il terzo dovrà specificare altresì i precedenti pignoramenti che colpiscono la cosa o il credito, pur se di essi – inspiegabilmente – l'art. 547, comma 2, non fa parola.

Tra la data di notifica e quella dell'udienza devono intercorrere i termini di cui all'art. 501 c.p.c.; la violazione di questo termine non determina – secondo la giurisprudenza più recente – una nullità assoluta dell'atto di pignoramento<sup>62</sup>, ma soltanto

<sup>60</sup> V. formula n. 110 e relativa nota esplicativa.

<sup>61</sup> La Suprema Corte ha escluso che la mancanza dell'avvertimento ex art. 492, comma 3, c.p.c. determini nullità dell'atto di pignoramento (Cass., 12.4.11, n. 8408); la stessa giurisprudenza di legittimità, però, ha affermato che l'omissione – se non sanata nel corso del processo mediante l'invio di apposita informativa al debitore prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione – rende invalido il provvedimento di vendita o di assegnazione e tale invalidità può essere rilevata ai sensi e nei termini dell'art. 617 c.p.c. (Cass., 23.3.11, n. 6662).

<sup>62</sup> Cass., 18.1.12, n. 682: "Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 cod. proc. civ. non determina la nullità dell'atto di pignoramento".

un vizio (che non può essere eccepito dal terzo<sup>63</sup> ma solo dal debitore) idoneo a fondare un'opposizione agli atti esecutivi compiuti all'udienza di comparizione (e, in forza di alcuni precedenti, il vizio è sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo<sup>64</sup>).

Per quanto riguarda la sottoscrizione dell'atto, e i relativi vizi, si rinvia a quanto si dirà a proposito dell'atto di pignoramento immobiliare<sup>65</sup>.

### Procedimento.

La giurisprudenza sulla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi è scarsa; in base ai principi enunciati a proposito della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, è ammessa la notifica *ex artt. 140<sup>66</sup> e 143 c.p.c.<sup>67</sup>*, come pure la notifica a mezzo posta<sup>68</sup>. Non è invece ammissibile la notificazione collettiva ed impersonale agli eredi

---

*tà del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi".*

<sup>63</sup> Cass., 5.6.93, n. 6312: "In rapporto al terzo (della cui posizione qui solo si discute), l'esser stata fissata l'udienza di comparizione senza che si sia curato il rispetto del termine preveduto dall'art. 501 cod. proc. civ., non dà luogo a nullità dell'atto di pignoramento, atteso che la assegnazione al terzo d'un termine, che non gli consente di organizzare la propria condotta in vista della dichiarazione da rendere, non impedisce al terzo di farla in prosieguo con identici effetti".

<sup>64</sup> Cass., 21.4.04, n. 7612: "Se per la comparizione è fissata una data anteriore, non è rispettata una norma che regola il corso del processo esecutivo e, quanto al debitore, si può prospettare che egli abbia un interesse a far valere tale nullità, perché il minor termine non gli consente di approntare le proprie difese per l'udienza in cui il terzo comparendo renderà la sua dichiarazione o perché si vede ridotto il tempo in cui può ancora adempiere, prima che si proceda oltre nell'esecuzione con l'assegnazione del credito eventualmente dichiarato dal terzo. Tuttavia, anche per le nullità degli atti esecutivi derivanti dalla inosservanza delle norme che li disciplinano può operare la sanatoria per consecuzione dello scopo. Nel caso, un effetto di sanatoria avrebbe dovuto essere riconosciuto al fatto, che la parte, proponendo ricorso in opposizione già il 12.9.98, prima perciò della data del 22.9.98 fissata per la sua comparizione nel processo esecutivo, da un lato ha mostrato che il minor termine di sette giorni assegnato per comparire, però intervallato dal periodo feriale al momento quasi del tutto decorso, non le avrebbe impedito di svolgere difese nell'udienza di comparizione, dall'altro, con ulteriori motivi, ha contestato anche il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata".

<sup>65</sup> V. nota esplicativa in calce alla formula n. 071.

<sup>66</sup> Cass., 14.5.91, n. 5375: "È valido l'atto di pignoramento immobiliare notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al debitore irreperibile dall'ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore stesso".

<sup>67</sup> Cass., 6.6.02, n. 8219: "Deve essere verificata la validità della notificazione dell'atto di pignoramento del 25 ottobre 1984. La Corte di Appello ha dichiarato che la notificazione del pignoramento era stata compiuta correttamente con il sistema dell'affissione indicato dall'art. 143 cod. proc. civ. La notificazione per affissione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. è valida quando l'ignoranza circa la residenza, la dimora e il domicilio (reale o eletto) sia oggettivamente incolpevole. La norma, infatti, pone a carico del notificante l'onere di ricercare diligentemente l'effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario per eseguire in uno dei detti luoghi la notificazione ai sensi del precedente art. 139 (Cass. 3 febbraio 1998, n. 1092). Nella sentenza impugnata si dà atto che la Banca di Roma aveva accertato che Domenico Bordoni non risiedeva più in Roma. Il principio, implicitamente enunciato dal giudice del merito, che il notificante aveva diligentemente assolto l'onere della ricerca diligente del destinatario è, quindi, corretto". Ammettono implicitamente la validità della notifica *ex art. 143 c.p.c.* dell'atto di pignoramento presso terzi Trib. Roma, 24.2.09 e Trib. Desio, 19.7.06, in *Giur. di Merito*, 2007, 3, 687; analogamente, in tema di notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, Cass., 9.4.09, n. 8681; Cass., 28.2.08, n. 5306; Cass., 17.5.07, n. 11454.

<sup>68</sup> Cass., 22.4.96, n. 3817: "La notificazione del precezzetto e dell'atto di pignoramento immobiliare si fa (artt. 480, comma 4, e 555, comma 1, c.p.c.) al debitore personalmente, a norma degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., e può essere eseguita a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.)".

del debitore entro l'anno dalla morte di questo *ex art. 477, comma 2, c.p.c.*, norma di carattere eccezionale ed applicabile solo alla notifica di titolo esecutivo e preceitto<sup>69</sup>.

L'atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato dall'ufficiale giudiziario competente, secondo le regole ordinarie; alla notifica (come pure alla sottoscrizione dell'atto) può validamente provvedere anche l'aiutante ufficiale giudiziario<sup>70</sup>.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca<sup>71</sup>, il pignoramento (ed il successivo provvedimento di assegnazione) andranno annotati sui libri fondiari (art. 544, comma 2, c.p.c.) secondo le modalità previste dall'art. 2843 c.c.: ciò non è richiesto ai fini dell'efficacia del pignoramento ma solo per la sua opponibilità ad eventuali cessionari del medesimo credito (a tal fine ed analogamente a quanto accade per il pignoramento immobiliare, occorrerà una copia per trascrizione dell'atto di pignoramento notificato; la copia potrà essere rilasciata dallo stesso ufficiale giudiziario che ha eseguito la notifica; non pare ammissibile una copia munita attestazione di conformità effettuata dal difensore, dato che l'art. 557 c.p.c. attribuisce al legale il potere certificativo *"ai soli fini*

<sup>69</sup> ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, *Del processo di esecuzione*, Napoli, 1957, 219: "Argomentando per esclusione dall'art. 477, deve ritenersi invalido il pignoramento notificato impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del debitore defunto"; in questo senso Cass., 25.9.09, n. 20680: "È da escludere che la notifica impersonale e collettiva possa estendersi al pignoramento. E invero questo, in quanto ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.), è vero e proprio atto di esecuzione e, come tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto. A ciò aggiungasi che siffatta previsione, e quella, speculare, di cui all'art. 543 c.p.c., relativa, specificamente, al pignoramento di crediti, vanno coordinate col disposto degli artt. 752 e 754 c.c., che, escludendo che gli eredi rispondano solidalmente dei debiti del de cuius – e onerando quello al quale venga chiesto il pagamento dell'intero di indicare al creditore, in via di eccezione, la sua condizione di coobbligato passivo entro il limite della propria quota (Cass. civ., 24 ottobre 2008, n. 25764) –, comportano che il pignoramento rivolto all'erede debba, in via di principio, avere ad oggetto solo la parte di sua spettanza. Il che conferma l'impraticabilità delle modalità di notifica utilizzate dal ricorrente".

<sup>70</sup> Cass., 27.8.96, n. 7862: "Se è esatto il rilievo che il pignoramento presso terzi è un atto composito o plurimo che deve contenere una pluralità di elementi (indicati nel medesimo art. 543), tra cui anche l'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492 c.p.c., è altrettanto vero che il momento centrale e determinante è costituito dalla notificazione dell'atto medesimo, poiché in quel momento gli effetti del pignoramento iniziano a prodursi. Orbene, l'attività di notificazione degli atti "in materia civile" (senza alcun limite nell'ambito di tale materia) è testualmente compresa nelle attribuzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari, ai sensi del già citato art. 165, primo comma, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, cui si deve aggiungere l'ultimo comma di tale norma, alla stregua del quale "sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I del titolo secondo, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni (degli ufficiali giudiziari: n.d.r.), esclusa l'autenticazione delle copie di cui all'art. 111". Il significato di codesta proposizione appare chiaro: nell'ambito delle funzioni loro demandate dalla legge – tra cui, in primis quelle notificatorie – sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni concernenti (tra l'altro) le attribuzioni degli ufficiali giudiziari. Sulla base di tali considerazioni, dunque, deve ritenersi che, nel caso in esame, l'atto in questione sia stato ritualmente posto in essere dall'aiutante ufficiale giudiziario, attraverso la notifica rientrante nelle sue attribuzioni. Né può condividersi la tesi della ricorrente, che sembra prospettare una sorta di competenza concorrente, secondo cui all'ufficiale giudiziario spetterebbe in via esclusiva l'ingiunzione prevista all'art. 492 c.p.c., mentre la notifica potrebbe esser curata anche dall'aiutante ufficiale giudiziario. Questa tesi è in contrasto con il tenore dell'art. 543 c.p.c., in quanto detta norma, pur prevedendo una pluralità di elementi come costitutivi dell'atto di pignoramento presso terzi (di qui la natura composita o plurima di esso), lo costruisce però come atto formalmente unico; ma soprattutto è in contrasto col rilievo che gli effetti legali (processuali e sostanziali) sono collegati alla notificazione, che (come la stessa ricorrente sembra convenire) è compresa nell'ambito delle attribuzioni dell'aiutante ufficiale giudiziario, il quale quindi ben può eseguirla validamente, con conseguente insussistenza della denunziata nullità".

<sup>71</sup> V. formula n. 065.

*del presente articolo”).*

Se il credito pignorato è garantito da pegno, l'intimazione di non riconsegnare la *res data in garanzia* (art. 182 disp. att. c.p.c.) deve essere fatta con l'atto di pignoramento se la cosa è detenuta dal debitore<sup>72</sup>, oppure con un altro atto, da notificarsi separatamente, qualora il bene in pegno sia detenuto da altri<sup>73</sup>.

Se viene pignorato (per la quota o per l'intero) un credito di cui sono titolari più soggetti, solo alcuni dei quali debitori, la giurisprudenza ritiene analogicamente applicabile l'art. 599 c.p.c.<sup>74</sup>, per cui ai contitolari del credito andrà notificato l'avviso da tale norma previsto. Dato che, di norma, la situazione di contitolarietà del credito emergerà a seguito della dichiarazione resa dal terzo in udienza, sarà quindi il giudice dell'esecuzione (a fronte di detta dichiarazione) a dovere disporre la notifica dell'avviso<sup>75</sup>.

<sup>72</sup> V. formula n. 065.

<sup>73</sup> V. formula n. 066.

<sup>74</sup> Cass., 9.10.98, n. 10028: “Il pignoramento della quota di credito deve ritenersi che vada eseguito nelle forme stabilite per il pignoramento di beni indivisi (art. 599 cod. proc. civ.). La circostanza che le disposizioni dettate negli artt. 599 a 601 del codice di procedura siano scritte con riguardo a beni [immobili] non ne esclude l'applicabilità al caso del pignoramento dei crediti: solo, si tratta di stabilire se ed in quale misura vadano osservate, tenuto conto della diversa strutturazione del processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi. L'art. 599, comma 2, dispone che del pignoramento deve essere dato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari ed aggiunge che a costoro è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Gli effetti di questo avviso vanno dunque ricercati sul piano del diritto sostanziale. L'efficacia propria del pignoramento, sul piano sostanziale, consiste nel determinare l'indisponibilità giuridica del bene assoggettato all'esecuzione (di cui la legge organizza la custodia per evitare che siano ciononostante compiuti atti di disposizione materiale). Se l'avviso svolga un ruolo costitutivo in rapporto a tale effetto è controverso: qui è sufficiente ricordare che appunto in rapporto all'espropriazione di cose mobili e di crediti è stato affermato in dottrina che l'avviso del pignoramento agli altri intestatari del deposito è richiesto per uno scopo analogo, quello di porre creditore pignorante ed intervenuti, di fronte ad una divisione tuttavia avvenuta, nella posizione dei creditori che abbiano notificato un'opposizione alla divisione – art. 1113 cod. civ. (quanto alla custodia, nel procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, questa è organizzata utilizzando come custode il terzo (art. 546 cod. proc. civ.) e, nell'espropriazione di beni indivisi, già il pignoramento notificato al terzo, nel caso alla banca depositaria, produce l'effetto che essa debba opporre anche agli altri intestatari (art. 1296 cod. civ.) il vincolo che deriva dal medesimo pignoramento). L'art. 180, comma 2, disp. att. cod. proc. civ. dispone ancora che, col medesimo avviso o con altro separato, gli interessati devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare provvedimenti indicati nell'art. 600 del codice. Questo avviso ha dunque una valenza processuale, il suo scopo consiste nel consentire al comproprietario di interloquire sulle operazioni necessarie perché dalla quota ideale assoggettata ad espropriazione si passi, in uno dei modi consentiti dall'art. 600 del codice, eventualmente attraverso la divisione, alla trasformazione della quota in denaro. Nell'ambito del processo di espropriazione di crediti l'avviso preveduto dall'art. 180, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., che deve essere tuttavia dato all'intestatario del contratto di deposito per poter individuare, nel contraddittorio del creditore precedente e degli altri intestatari, la consistenza della quota del credito pignorato di pertinenza del debitore, nei cui limiti operare l'assegnazione del credito”.

In una fattispecie particolare, postula la necessità dell'avviso l'art. 87, comma 3, d.lg. 24.2.98, n. 58: “Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari”.

<sup>75</sup> Cass., 9.10.98, n. 10028: “Resa dal terzo la dichiarazione che si è veduta, il giudice dell'esecuzione ha in ogni caso un duplice onere procedimentale: provocare la comparizione degli altri intestatari del deposito; sollecitare dal terzo una dichiarazione che valga a rendere conoscibile l'intera consistenza del deposito. In tal modo, il giudice si porrà nella condizione, una volta sentite le parti, di poter provvedere sulla domanda di assegnazione del credito, quantomeno nei limiti dell'accordo tra le parti sulla proporzione della quota del debitore e quindi sulla sua capienza, senza che debbano essere risolte controversie eventualmente insorte sulla consistenza della quota”.

La notifica del pignoramento al terzo prima del perfezionamento della notificazione del preceitto nei confronti del debitore non determina alcun vizio dell'atto, qualora sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata *ex art. 482 c.p.c.*, dato che in tal caso l'atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell'iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l'adempimento spontaneo<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Cass., 12.2.15, n. 2742: *"Il pignoramento presso terzi eseguito prima del perfezionamento della notificazione del preceitto nei confronti del debitore è legittimo qualora sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata ex art. 482 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell'iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l'adempimento spontaneo"*.

**FORMULA 064**

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI –  
CREDITI DA LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE (ART. 543 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ..... (posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

- con decreto ingiuntivo ..... n. ..... il Tribunale di ..... condannava ..... [debitore] (nato il ..... a .....) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre interessi legali dal ..... al saldo ed alle spese di procedimento liquidate in Euro .....
- tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione senza osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., veniva munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notificato al debitore il .....
- in forza di tale titolo l'esponente notificava in data ..... a ..... [debitore] atto di precezzo contenente intimazione all'immediato pagamento della somma di Euro .....
- nulla veniva però pagato
- risulta all'esponente che ..... [debitore] è dipendente di ..... [terzo] e vanta pertanto crediti nei confronti di costui; ai soli fini di cui all'art. 548 c.p.c. e salvo diversa dichiarazione da parte del terzo pignorato, si indica l'ammontare di tale credito nella somma di Euro ..... netti annulli;
- l'esponente intende pertanto sottoporre ad esecuzione forzata i crediti tutti vantati a qualsiasi titolo da ..... [debitore] verso ..... [terzo] entro i limiti di cui all'art. 545 cod. proc. civ. e sino alla concorrenza della somma indicata in precezzo aumentata di metà, e così Euro ....., ed a tal fine

**CITA**

..... [debitore]

**A COMPARIRE**

avanti all'intestato Tribunale, Giudice designando, per l'udienza del giorno ..... ore ..... e seguenti

**INVITA**

..... [terzo] a comunicare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto al creditore procedente ..... nel domicilio eletto presso il sottoscritto procuratore, mediante raccomandata ovvero posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (così come modificato dal d.l. 12.9.14, n. 132)

## INTIMA

a ..... [terzo] di non disporre delle suddette somme senza ordine del Giudice.

## AVVERTE

..... [terzo] che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato, nell'ammontare sopra indicato, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione

## PRECISA

che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547 c.p.c. la dichiarazione dovrà specificare le somme di cui il terzo è debitore, quando egli ne deve eseguire il pagamento e indicare, relativamente a tale credito, i pignoramenti o sequestri eventualmente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

....., li .....

Avv. .....

Ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ....., richiesto come in atti dall'Avv. ....., nella sua qualità di procuratore di ....., visti il titolo esecutivo e l'atto di preccetto sopra richiamati,

## HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

presso ..... [terzo] i crediti tutti verso costui vantati da ..... [debitore] per qualsiasi titolo, entro i limiti di cui all'art. 545 cod. proc. civ. e sino alla concorrenza della somma indicata in preccetto (Euro ..... ) aumentata della metà e dunque sino alla concorrenza di Euro .....

## HO AVVERTITO

– ..... [terzo] che a far tempo dalla notifica del presente atto egli è soggetto, relativamente alle somme e cose da lui dovute, e sino all'ammontare sopra indicato, agli obblighi che la legge impone al custode

– ..... [debitore] che egli ha la facoltà di chiedere di sostituire ai crediti ed alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che – a pena di inammissibilità – sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la assegnazione ex art. 552 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui dovrà essere data prova documentale,

– ..... [debitore] che – a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. (inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119) – l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'art. 552 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

## HO INVITATO

..... [debitore] ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice

#### HO INGIUNTO

a ..... [debitore] di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra i crediti assoggettati all'espropriazione ed i loro frutti.

E richiesto come in atti dall'Avv. ...., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ..... ho notificato copia del supesto atto a:

..... [debitore]  
..... [terzo]

#### NOTA ESPLICATIVA

L'atto differisce dal normale pignoramento presso terzi<sup>77</sup> solo perché deve essere precisato che il pignoramento può riguardare al massimo la quota di un quinto dello stipendio o della pensione<sup>78</sup>; qualora si intenda superare la misura di un quinto (fermo il limite della metà, *ex art. 545, comma 5, c.p.c.*) – e solo al fine di ottenere la soddisfazione di un credito alimentare<sup>79</sup> – occorre la preventiva autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da questo delegato.

La mancanza del provvedimento autorizzativo non determina peraltro la nullità integrale del pignoramento, il quale può ritenersi comunque valido per la quantità di retribuzione ordinariamente pignorabile per legge; tale conclusione trova conferma nell'*art. 545, commi 9 e 10, c.p.c.*, introdotti dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, secondo i quali *“Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio”*.

---

<sup>77</sup> V. formula n. 063 e nota esplicativa in calce.

<sup>78</sup> Sui limiti alla pignorabilità dei crediti *de quibus* si rimanda alle considerazioni svolte sull'*“oggetto dell'espropriazione presso terzi”* nella premessa a questo capitolo IV.

<sup>79</sup> Cass., 10.7.07, n. 15374: *“Il limite della impignorabilità della retribuzione oltre il quinto non opera con riferimento all'esecuzione promossa dal creditore per contributo al mantenimento della prole, avendo questo funzione alimentare”*.

**FORMULA 065**

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI –  
CREDITO PIGNORATO GARANTITO DA PEGNO  
(SU COSE IN POSSESSO DEL DEBITORE) O DA IPOTECA  
(ART. 544 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ..... (posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

- con decreto ingiuntivo ..... n. ..... il Tribunale di ..... condannava ..... [debitore] (nato il ..... a .....) a pagare a ..... la somma di Euro ..... oltre interessi legali dal ..... al saldo ed alle spese di procedimento liquidate in Euro .....
- tale decreto, di cui veniva autorizzata la provvisoria esecuzione senza osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., veniva munito della formula esecutiva il ..... ed in forma esecutiva veniva notificato al debitore il .....
- in forza di tale titolo l'esponente notificava in data ..... a ..... [debitore] atto di precezzo contenente intimazione all'immediato pagamento della somma di Euro .....
- nulla veniva però pagato
- risulta all'esponente che ..... [debitore] vanta crediti nei confronti di ..... [terzo] e che tale credito è garantito da peggio su ..... in possesso del medesimo ..... [debitore] [oppure, da ipoteca a favore di ..... [debitore] e contro ..... iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ..... in data ..... ai nn. ..... R.G. – ..... R.P.]; ai soli fini di cui all'art. 548 c.p.c. e salvo diversa dichiarazione da parte del terzo pignorato, si indica l'ammontare di tale credito nella somma di Euro ..... netti anni;
- l'esponente intende pertanto sottoporre ad esecuzione forzata i crediti tutti vantati a qualsiasi titolo da ..... [debitore] verso ..... [terzo] sino alla concorrenza della somma indicata in precezzo aumentata di metà, e così Euro ....., ed a tal fine

**CITA**

..... [debitore]

**A COMPARIRE**

avanti all'intestato Tribunale, Giudice designando, per l'udienza del giorno ..... ore ..... e seguenti

**INVITA**

..... [terzo] a comunicare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto al creditore precedente ..... nel domicilio eletto presso il sottoscritto procuratore, mediante raccomandata ovvero posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (così come modificato dal d.l. 12.9.14, n. 132)

## AVVERTE

..... [terzo] che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, se bene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato, nell'ammontare sopra indicato, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione

## PRECISA

che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547 c.p.c. la dichiarazione dovrà specificare le somme di cui il terzo è debitore, quando egli ne deve eseguire il pagamento e indicare, relativamente a tale credito, i pignoramenti o sequestri eventualmente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

## INTIMA

a ..... [terzo] di non disporre delle suddette somme e cose senza ordine del Giudice

[in caso di credito garantito da pegno]

a ..... [debitore] di non eseguire la riconsegna delle cose date in pegno a garanzia del credito pignorato senza ordine del giudice.

....., li .....

Avv. .....

Ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ....., richiesto come in atti dall'Avv. ...., nella sua qualità di procuratore di ....., visti il titolo esecutivo e l'atto di precezzo sopra richiamati,

## HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

presso ..... [terzo] i crediti tutti verso costui vantati da ..... [debitore] per qualsiasi titolo sino alla concorrenza della somma indicata in precezzo (Euro ..... ) aumentata della metà e dunque sino alla concorrenza di Euro .....

## HO AVVERTITO

– ..... [terzo] che a far tempo dalla notifica del presente atto egli è soggetto, relativamente alle somme e cose da lui dovute, e sino all'ammontare sopra indicato, agli obblighi che la legge impone al custode

– ..... [debitore] che egli ha la facoltà di chiedere di sostituire ai crediti ed alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che – a pena di inammissibilità – sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la assegnazione ex art. 552 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui dovrà essere data prova documentale,

– ..... [debitore] che – a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. (inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119) – l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'art. 552 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

## HO INVITATO

..... [debitore] ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice

## HO INGIUNTO

a ..... [debitore] di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra i crediti assoggettati all'espropriazione ed i loro frutti.

E richiesto come in atti dall'Avv. ...., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ..... ho notificato copia del supesto atto a:

..... [debitore]

..... [terzo]

## NOTA ESPLICATIVA

L'art. 544 c.p.c. – il quale, in caso di credito pignorato assistito da una garanzia reale, sancisce che deve essere intimato a chi detiene la cosa data in pegno di non riconsegnarla senza ordine del giudice oppure che, se la garanzia è un'ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari (secondo le modalità previste dall'art. 2843 c.c.) – tende a conservare integre per l'assegnatario del credito pignorato (a favore del quale si trasferiranno) le garanzie già costituite a favore del debitore esecutato<sup>80</sup>.

La norma è correlata all'art. 554 c.p.c.: in caso di credito assegnato o venduto garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo designato dallo stesso giudice, sentite le parti; se il credito è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita dev'essere annotato nei libri fondiari (con le modalità *ex art. 2843 c.c.*).

L'art. 182 disp. att. prevede che, nel caso di pegno, l'intimazione di non riconsegnare la *res* data in garanzia deve essere fatta con l'atto di pignoramento se la cosa è detenuta dal debitore oppure con un altro atto, da notificarsi separatamente, qualora il pegno sia detenuto da altri<sup>81</sup>.

L'intimazione o l'annotazione sono richieste non al fine di rendere efficace il pignoramento, ma perché sia poi efficace la garanzia a favore dell'assegnatario del credito espropriato<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 667.

<sup>81</sup> V. formula n. 066.

<sup>82</sup> ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1964, 181.

**FORMULA 066**

**INTIMAZIONE A TERZO DETENTORE  
(DIVERSO DAL DEBITORE) DI COSA DATA IN PEGNO  
A GARANZIA DEL CREDITO PIGNORATO  
(ARTT. 544 C.P.C. E 182 DISP. ATT. C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione presso terzi  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**INTIMAZIONE EX ART. 544 C.P.C.  
E 182 DISP. ATT. C.P.C.**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di precezzo di cui *infra* – dall'Avv. ...., ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

- in data ..... l'esponente notificava a ..... [debitore] atto di precezzo contenente intimazione all'immediato pagamento della somma di Euro .....
- in data ..... l'esponente notificava a ..... [debitore] e a ..... [terzo] un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti vantati da ..... [debitore] nei confronti di ..... [terzo] in dipendenza di ....., citando i medesimi a comparire avanti al Tribunale di ..... per l'udienza del giorno ..... ore .....
- risulta all'esponente che il credito pignorato è garantito da pegno su cose (e precisamente .....) in possesso di .....

**INTIMA**

a ..... di non eseguire la riconsegna delle cose date in pegno a garanzia del credito pignorato senza ordine del giudice.

....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Il combinato disposto degli artt. 544 c.p.c. e 182 disp. att. c.p.c. prevede che, nel caso di pignoramento presso terzi di credito garantito da pegno, l'intimazione di non riconsegnare la *res* data in garanzia deve essere fatta con l'atto di pignoramento se la cosa è detenuta dal debitore<sup>83</sup> oppure con un altro atto, da notificarsi separatamente, qualora il pegno sia detenuto da altri.

---

<sup>83</sup> V. formula n. 065.

**FORMULA 067****NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E DI  
DEPOSITO DI TITOLO ESECUTIVO, PRECETTO, ATTO DI PIGNORAMENTO  
(ART. 543, COMMA 4, C.P.C. E 159-BIS DISP. ATT. C.P.C.)**

TRIBUNALE ORDINARIO DI .....

ESECUZIONI CIVILI – ESPROPRIAZIONI MOBILIARI

## NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Per il creditore ricorrente si chiede l'iscrizione nel:

RUOLO GENERALE DELLE ESECUZIONI CIVILI

del:

PIGNORAMENTO

Promosso da ..... codice fiscale / partita IVA .....  
con l'Avv. ..... codice fiscale .....

Contro ..... codice fiscale / partita IVA .....

- Valore della controversia (il valore è determinato ai sensi dell'art. 9 Legge 23.12.1999 n. 488) .....
- Importo del contributo unificato (allegare ricevuta di versamento) .....
- Esenzione dal contributo unificato

Importo del precesto: .....

Data di consegna del pignoramento da UNEP al creditore: .....

Oggetto e Codice domanda: **5.10.002 (espropriazione mobiliare presso terzi)**

CREDITORE	NATURA GIURIDICA <sup>(1)</sup>  ..... ..... ....	ALTRI PARTI N. .... <sup>(2)</sup>
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____		
COGNOME E NOME DEL DIFENSORE _____		
CODICE FISCALE _____		
DEBITORE	NATURA GIURIDICA <sup>(1)</sup>  ..... ..... ....	
COGNOME NOME O DENOMINAZIONE _____		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____		
DATA DI NOTIFICA DEL PRECETTO _____		

TERZO PIGNORATO	NATURA GIURIDICA <sup>(1)</sup>  ..... ..... ....
COGNOME NOME O DENOMINAZIONE _____	
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____	

<sup>(1)</sup> Indicare uno dei seguenti codici che identifica la "Natura Giuridica" della parte:

PFI = Persona Fisica	PUM = Pubblico Ministero	CON = Consorzio
SOC = Società di capitali	CND = Condominio	ENP = Ente pubblico o Pubb. Amm.
SOP = Società di persone	EDG = Ente di Gestione	EIS = Ente religioso
COP = Cooperativa	ASS = Associazione	PAS = Partito o Sindacato
	COM = Comitato	OSE = Stato Est. o Org. Intermin.

<sup>(2)</sup> indicare soltanto il numero delle altre parti.

CUSTODE
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____

DATI DEL TITOLO ESECUTIVO
NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE DEL CREDITORE _____
DESCRIZIONE DEL TITOLO _____

Tipologia del bene (secondo la classificazione SIECIC): .....

TABELLA SIECIC – CODIFICA BENI

Beni mobiliari esecuzioni individuali					
0	Compendio pignorato	9	Automezzi commerciali	18	Marchio
1	Mobili ed arredi per casa	10	Motoveicolo o ciclomotore	19	Brevetto
2	Denaro no contanti (assegni, etc)	11	Attrezzature industriali	20	Oggetti d'arte o antiquariato
3	Mobili ed arredi per ufficio	12	Nave o galleggiante	21	Abbigliamento e calzature
4	Elettrodomestici	13	Aereomobile	22	Attrezzature varie
5	Preziosi	14	Attrezzature mediche	23	Credito unitario
6	Denaro contante	15	Computer ed attr. informatica	24	Credito periodico
7	Titoli (Azioni, BOT, CCT etc )	16	Merce deperibile	25	Emolumenti
8	Autovetture	17	Merci varie non deperibili	26	Bene generico

In caso di conversione di sequestro in pignoramento

Tribunale che ha emesso la sentenza o il diverso provvedimento su cui si fonda l'istanza di conversione .....

numero del provvedimento ..... data del provvedimento .....

importo del credito .....

note: .....

Data .....

Firma .....

## NOTA ESPLICATIVA

Una delle novità più rilevanti, sotto il profilo operativo, dovute al d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, consiste nel fatto che – a differenza di quanto avveniva in passato – l'ufficiale giudiziario, una volta eseguito il pignoramento nelle varie forme previste dalla legge, non deposita più il relativo verbale od atto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, ma lo consegna al creditore precedente.

Spetta poi al creditore depositare in cancelleria copia autentica del verbale o atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precezzo, iscrivendo a ruolo l'esecuzione mediante l'apposita nota di iscrizione; a seguito di tale deposito viene aperto il fascicolo dell'esecuzione.

Questo *iter* è previsto, con leggere varianti, dal novellato codice di procedura civile agli artt. 518, comma 6 (esecuzione mobiliare), 521-bis, comma 5 (esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), 543, comma 4 (esecuzione presso terzi) e 557, comma 2 (esecuzione immobiliare).

La formula qui proposta ricalca – anche graficamente – il modello ministeriale di nota di iscrizione a ruolo (NIR)<sup>84</sup> al quale sono stati aggiunti – per effetto dell'art. 159-bis disp. att. c.p.c. e del d.m. 19.3.15 (pubblicato su G.U. n. 68 del 23.3.15 ed entrato in vigore il 7.4.15)<sup>85</sup> – ulteriori elementi; in ogni caso, molti redattori per PCT (quelli ag-

<sup>84</sup> Reperibile al seguente indirizzo Internet: [http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/iscrizione\\_a\\_ruolo\\_esecuzioni\\_civili\\_espropriazioni\\_immobiliari\\_tribunale.rtf](http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/iscrizione_a_ruolo_esecuzioni_civili_espropriazioni_immobiliari_tribunale.rtf).

<sup>85</sup> A norma del d.m. 19.3.15 (pubblicato su G.U. n. 68 del 23.3.15 ed entrato in vigore il 7.4.15), “nella nota d'iscrizione a ruolo dei processi esecutivi per espropriazione, di cui all'art. 159-bis disp. att. c.p.c., ad integrazione dei dati già previsti dalla richiamata norma di legge, debbano obbligatoriamente essere presenti i dati che seguono.

Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:

- *Importo del precezzo;*
- *Dati identificativi del creditore:*

*Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale;*

*Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;*

- *Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:*

*Cognome, Nome, Codice Fiscale;*

- *Dati identificativi del debitore:*

*Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precezzo, data di notifica pignoramento;*

*Se persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica precezzo data di notifica del pignoramento;*

- *Dati dei titoli esecutivi:*

*Nome Cognome/denominazione del creditore;*

*Descrizione del titolo;*

- *Dati identificativi del bene immobile:*

*Indirizzo;*

*Descrizione del bene;*

*Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1,A2, ecc.);*

*Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).*

*Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l'indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;*

- *Diritti sul bene immobile:*

giornati alle ultime specifiche tecniche) generano in automatico una nota di iscrizione a ruolo completa di tutti i dati richiesti<sup>86</sup>.

L'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221 (come modificato dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, e poi dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) stabilisce che *“A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei*

*Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento) o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell'enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).*

*Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:*

- *Importo del precezzo;*
- *Dati identificativi del creditore:*  
*Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale;*  
*Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.*
- *Dati identificativi del Debitore:*  
*Se persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica precezzo;*
- *Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica precezzo;*
- *Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo:*  
*Cognome, Nome, Codice Fiscale;*
- *Dati identificativi dell'eventuale Custode:*  
*Cognome, nome, Codice Fiscale;*
- *Dati dei titoli esecutivi:*  
*Nome Cognome/denominazione del creditore*  
*Descrizione del titolo;*
- *Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC).*

*Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi:*

- *Importo del precezzo;*
- *Data udienza in citazione;*
- *Dati identificativi del creditore:*  
*Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale;*  
*Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;*
- *Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:*  
*Cognome, Nome, Codice Fiscale;*
- *Dati identificativi del Debitore:*  
*Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precezzo;*  
*Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precezzo;*
- *Dati identificativi del terzo pignorato:*  
*Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale;*  
*Se persona giuridica: Denominazione, Categoria;*
- *Dati identificativi del Custode:*  
*Cognome, nome, Codice Fiscale;*
- *Dati del titolo esecutivo:*  
*Nome e Cognome/denominazione del creditore;*  
*Descrizione del titolo;*
- *Tipologia del bene.*

*Qualora si verà in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati:*

- *Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l'istanza di conversione;*
- *numero del provvedimento;*
- *data provvedimento;*
- *importo del credito.”.*

<sup>86</sup> Per alcuni esempi: [http://www.ordineavvocati.napoli.it/common/doc/guida\\_pignoramenti.pdf](http://www.ordineavvocati.napoli.it/common/doc/guida_pignoramenti.pdf) e <http://www.ordineavvocaticomo.it/uploads/Linee guida per il deposito atti nelle esecuzioni 27.3.15.pdf>.

*documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies”.*

Ai fini del deposito telematico, la nota di iscrizione a ruolo deve essere impostata, nella redazione della busta telematica, come atto principale: ciò significa che – qualora il software in uso non provveda automaticamente alla creazione della nota tramite schermate da compilare – la stessa deve essere realizzata dapprima con un programma di elaborazione di testi (a tal fine può essere impiegata la formula suestesa, da utilizzare con MSword, LibreOffice o altri) e, poi, trasformata in un file .pdf (il cosiddetto .pdf “nativo”) e, successivamente, caricata come atto principale.

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo devono essere depositati nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione (telematicamente, nella medesima busta) le copie conformi di:

- atto di pignoramento (riconsegnato dall'ufficiale giudiziario dopo la notifica al debitore);
- titolo esecutivo, completo delle relate di notifica (verosimilmente rimasto nella disponibilità del creditore<sup>87</sup>);
- preceitto, completo delle relate di notifica (verosimilmente rimasto nella disponibilità del creditore).

Le copie sono ottenute mediante scansione dei corrispondenti documenti cartacei e ciascun file .pdf (teoricamente, una “*copia informatica per immagine*”) deve essere corredato dall'attestazione di conformità<sup>88</sup>; al solo fine del deposito in cancelleria, al difensore del creditore (equiparato al pubblico ufficiale quando compie attività certificative<sup>89</sup>) è attribuito il potere di attestare la conformità delle copie depositate agli originali in suo possesso, consegnatigli dall'ufficiale giudiziario<sup>90</sup>.

<sup>87</sup> Cass., 4.10.10, n. 20596: “*Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l'obbligo di consegnare materialmente all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all'ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest'ultimo*”.

<sup>88</sup> In generale, l'art. 16-decies d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221 (introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) prevede che il difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica (anche per immagine) di un atto processuale di parte, attesti la conformità della copia al predetto atto e stabilisce l'equivalenza tra la copia munita dell'attestazione di conformità e l'originale.

Più precisamente, l'art. 16-undecies d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221 (anch'esso introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) disciplina le modalità dell'attestazione di conformità: se la stessa si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione deve essere apposta in calce o a margine della copia o anche su foglio separato (purché materialmente congiunto alla medesima); quando l'attestazione si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico oppure su un documento informatico separato (secondo le modalità stabilite dall'art. 19-ter delle “*Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44*” di cui al provvedimento del 16.4.14 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, come modificato e integrato previste dal provvedimento del 28.12.15, pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 8.1.16: <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf>).

<sup>89</sup> Art. 16-undecies, comma 3-bis, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221.

<sup>90</sup> Per indicazioni pratiche sulle modalità con cui inserire la dichiarazione di conformità nel documento infor-

Per la certificazione di conformità può essere impiegata la seguente formula:

*Io sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente ...., ai sensi degli artt. 16-decies e 16-undecies d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221, attesto che il presente documento digitale è copia conforme del corrispondente atto cartaceo in mio possesso.*

*....., li .....*

*Avv. ....*

Il termine per eseguire il deposito telematico in cancelleria è – nell'esecuzione presso terzi – di 30 giorni, con decorrenza dalla consegna dei documenti (atto di pignoramento, titolo esecutivo e preceitto) da parte dell'ufficiale giudiziario; la violazione di questo termine comporta l'inefficacia del pignoramento<sup>91</sup> (con le conseguenze previste dall'art. 164-ter c.p.c.)<sup>92</sup>.

Il codice non prevede il modo in cui possa (o debba) essere comprovata la data di consegna da parte dell'ufficiale giudiziario: nessun problema può insorgere nei casi in cui il deposito avvenga entro 30 giorni dal compimento dell'atto di pignoramento. Qualora, invece, non risulti *per tabulas* il rispetto del termine suindicato, può risultare problematico dimostrare il rispetto (o il mancato rispetto) del termine per le parti processuali (creditore o debitore) e lo stesso giudice dell'esecuzione sarà impossibilitato a verificare *ex officio* l'attuale efficacia del gravame.

È presumibile che, per risolvere questo problema, siano istituite apposite prassi: si

---

matico o per produrre la dichiarazione di conformità in un documento separato: <https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2015/09/vademecum-iscrizione-a-ruolo-pignoramenti-ver-5-3.pdf> e <https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2015/09/come-si-autentica-un-pdf-definitivo-11-09-2015.pdf>.

<sup>91</sup> V. formula n. 124.

<sup>92</sup> È da ritenersi, dunque, superato dal novellato testo legislativo l'orientamento espresso da Cass., 22.3.07, n. 6957, secondo cui “*Il deposito del titolo esecutivo e del preceitto, onde consentire al giudice di accettare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, cod. proc. civ.), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma*”.

L'automatica perdita di efficacia del pignoramento sancita dall'art. 164-ter c.p.c. esclude altresì che tale inefficacia possa essere “sanata” da un deposito tardivo (come invece ritenuto, nella vigenza del precedente testo normativo, da Cass., 17.3.09, n. 6426: “*La presenza del titolo esecutivo nel fascicolo dell'esecuzione assolve la funzione di consentire al giudice di verificare che la parte istante, come ha affermato nel preceitto e con il pignoramento, ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e sussiste perciò nel giudice il dovere di porre in essere gli atti esecutivi ordinati all'attuazione del diritto di chi si è affermato creditore. Il giudice può rifiutare di compiere gli atti che gli sono richiesti se il creditore non lo pone in condizione di compiere questa verifica ed il debitore può chiedere che il giudice dell'esecuzione ordini al creditore di depositarli, soprassedendo all'adozione degli atti che gli sono stati richiesti, così come può impugnare di nullità gli atti del giudice invece adottati e ciò con la sola opposizione agli atti esecutivi e non con quella alla esecuzione. Ma l'opposizione agli atti non può essere proposta se non nel termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno degli atti successivi né la nullità dell'atto impugnato tempestivamente può essere pronunciata se il titolo, non depositato in precedenza, lo sia ed in tal modo risulti constatato che per il credito individuato nel preceitto il titolo esecutivo esisteva. Se il deposito successivo consente di assolvere lo scopo cui era preordinato il deposito precedente, la nullità dell'atto adottato in sua mancanza non può essere pronunciata (art. 156 c.p.c., u.c.). L'opposizione agli atti esecutivi è si preordinata al rilievo dei vizi di violazione di norme sul procedimento occorsi nello svolgimento di una fase del processo esecutivo, ma la nullità deve poi essere pronunciata in quanto l'inosservanza della regola abbia impedito di raggiungere lo scopo cui è preordinata. Se con il suo deposito successivo, avvenuto nel giudizio di opposizione agli atti, si dimostra che per il credito vantato la parte istante era in possesso del titolo che, depositato prima, avrebbe giustificato da parte del giudice l'adozione dell'atto impugnato, se ne dichiarerebbe la nullità nel momento stesso in cui si accetta che lo scopo perseguito dalla regola violata è stato conseguito*”.

può ipotizzare che l'ufficiale giudiziario trasmetta al creditore l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo e il preceitto attestando tale attività con una relata di notificazione o con apposito verbale o con una propria nota in calce ai predetti documenti<sup>93</sup>; in ogni caso, l'ufficiale giudiziario deve annotare la consegna in uno dei registri in uso agli Uffici N.E.P. e tale annotazione ha natura fidefaciente.

L'art. 159-ter disp. att. c.p.c. (inserito dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132) prevede che pure un soggetto diverso dal creditore procedente possa procedere ad iscrivere a ruolo la procedura espropriativa; ciò è indispensabile qualora debba essere presentata un'istanza o depositato un atto di parte prima che il procedente provveda all'iscrizione a ruolo, ma anche quando – elasso il termine prescritto al creditore per l'iscrizione – il debitore voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia del pignoramento (e i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c.)<sup>94</sup>; inoltre, anche l'ufficiale giudiziario potrebbe avere esigenza di adire il giudice dell'esecuzione prima dell'iscrizione a ruolo. In tale fattispecie, il deposito della nota effettuato da un legale (diverso dal difensore del creditore) o da un ausiliario del giudice o dalla parte personalmente può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento – unico atto da allegare – può essere priva dell'attestazione di conformità; qualora sia l'ufficiale a richiedere l'iscrizione, alla stessa deve provvedere *ex officio* il cancelliere. Il creditore procedente resta onerato di provvedere al deposito – entro i termini prescritti – delle copie conformi degli atti suindicati (quelli che altrimenti, avrebbe dovuto allegare alla nota), a pena di inefficacia del pignoramento.

In ogni caso, secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 3.3.15 (circ. n. Prot.m\_dg.DAG 03/03/2015.0036550.U del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio I, avente ad oggetto: “1) contributo unificato nei giudizi d'opposizione all'esecuzione e d'opposizione di terzo all'esecuzione - 2) d.l. 132/2014, convertito con modificazioni in legge 162/2014 - modifica dell'art. 518 c.p.c.”) l'iscrizione a ruolo dell'espropriazione non comporta il pagamento del contributo unificato, tributo che, invece, deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall'art. 14, comma 1 del d.p.r. 30.5.02, n. 115.

---

<sup>93</sup> L'art. 110 d.p.r. 15.12.59, n. 1229, prescrive che “*Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorre dell'ora in cui sono eseguiti*” e, pertanto, l'atto di “consegna” deve recare tali obbligatorie indicazioni.

<sup>94</sup> V. formula n. 124.

**FORMULA 068**

**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE O VENDITA DI COSE MOBILI  
O DI ASSEGNAZIONE DI CREDITI PIGNORATI A SEGUITO DI RICERCA  
CON MODALITÀ TELEMATICHE  
(ARTT. 492-B/S E 543, COMMA 5, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione presso terzi n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**ISTANZA DI VENDITA [OPPURE ASSEGNAZIONE]  
EX ARTT. 492-B/S E 543, COMMA 5, C.P.C.**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,  
il sottoscritto Avv. ...., in qualità di procuratore del creditore procedente ..... come da pro-  
cura in calce all'atto di precezzo di cui *infra*,

**PREMESSO CHE**

- a seguito di accesso a banche dati autorizzato *ex art. 492-bis*, comma 1, c.p.c., l'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di ..... individuava crediti del debitore nei confronti [*oppure*: cose del debitore nella disponibilità] di ..... [*terzo*], e precisamente .....
- conseguentemente, il medesimo ufficiale giudiziario notificava in data ..... a mezzo ..... a ..... [*debitore*] il verbale contenente le indicazioni di cui all'art. art. 492-bis, comma 5, c.p.c., e in data ..... a mezzo ..... a ..... [*terzo*] estratto del medesimo verbale contenente i soli dati a questo riferibili;
- in data ..... l'esponente depositava nota di iscrizione a ruolo assieme a copia autentica del processo verbale, del titolo esecutivo e del precezzo

**CHIEDE**

la vendita [*oppure*: l'assegnazione] dei beni [*oppure*: dei crediti] pignorati a norma dell'art. 552 [*oppure*: 553] c.p.c.

**CHIEDE**

inoltre che la S.V. – ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c. – fissi l'udienza per l'audizione del creditore, del debitore e del terzo, formulando altresì l'invito e l'avvertimento al terzo di cui all'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c. e determinando il termine entro cui provvedere alla notificazione del redigendo decreto.

....., li .....

Avv. .....

## NOTA ESPLICATIVA

Il d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, ha introdotto il comma 5 nell'art. 543 c.p.c., che riguarda la forma del pignoramento presso terzi.

La norma è necessaria conseguenza del procedimento di pignoramento scaturito dalla *“ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”* ex art. 492-bis, comma 5, c.p.c.<sup>95</sup>.

Infatti, l'art. 543, comma 5, c.p.c. si applica nel caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia individuato, tramite la ricerca nelle banche dati, cose del debitore che sono *“nella disponibilità di terzi”*<sup>96</sup> oppure crediti vantati dal debitore.

In questi casi, ai sensi dell'art. 492-bis, comma 5, c.p.c., l'ufficiale giudiziario procede d'ufficio a una notifica sia al debitore esecutato, sia al terzo (che detiene le cose o che è *debitor debitoris*): l'oggetto della notificazione è costituito dal processo verbale di cui all'art. 492-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p.c. (per la notifica al debitore) e da un estratto contenente i soli dati riferibili al terzo (per la notificazione al terzo)<sup>97</sup>, atti che devono essere integrati dall'indicazione dei seguenti ulteriori elementi: *a*) il credito per cui si procede; *b*) i dati identificativi del titolo esecutivo azionato e del preceppo; *c*) l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del creditore procedente; *d*) il luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o ha eletto domicilio; *e*) l'ingiunzione al debitore *“di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”* (art. 492, comma 1, c.p.c.); *f*) l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario, con l'avvertimento che, in difetto di tale indicazione ovvero in caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, le successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice (art. 492, comma 2, c.p.c.); *g*) l'avvertimento al debitore della possibilità di avanzare istanza di conversione ai sensi e nei termini di cui all'art. 495 c.p.c.; *h*) l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o somme (nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà) pignorate senza ordine del giudice.

Secondo le disposizioni dell'art. 543, commi 4 e 5, c.p.c., compiuta l'ultima delle notificazioni, l'ufficiale giudiziario consegna *“senza ritardo”* al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il preceppo e spetta al precedente depositare in cancelleria la copia autentica di tali atti, iscrivendo a ruolo l'esecuzione mediante apposita nota entro il termine (prescritto a pena di inefficacia del pignoramento) di 30 giorni dalla consegna<sup>98</sup>.

<sup>95</sup> Le principali questioni riguardanti l'art. 492-bis c.p.c. sono state precedentemente esaminate e si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 030.

<sup>96</sup> La terminologia impiegata è sufficientemente generica da comprendere sia *“le cose del debitore che sono in possesso di terzi”* (oggetto dell'espropriazione presso terzi; v. art. 543, comma 1, c.p.c.), sia le *“cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre”* (che altrimenti sarebbero oggetto di pignoramento mobiliare diretto, previa autorizzazione ex art. 513, comma 3, c.p.c.).

<sup>97</sup> Il verbale è notificato al terzo per estratto se l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore nei confronti di differenti soggetti oppure più cose di quest'ultimo nella disponibilità di diversi terzi.

<sup>98</sup> V. formula n. 067 e relativa nota esplicativa.

Decorso il termine di 10 giorni *ex art. 501 c.p.c.*, il creditore precedente o i creditori muniti di titolo esecutivo nel frattempo intervenuti<sup>99</sup> possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.

La norma non fissa esplicitamente il termine entro il quale l'istanza di vendita o di assegnazione deve essere presentata.

È controversa l'applicazione dell'*art. 497 c.p.c.* – che fissa in 45 giorni il termine *de quo* (a pena di perdita di efficacia del vincolo) – all'esecuzione presso terzi<sup>100</sup>.

In ogni caso, la menzionata disposizione individua nel “compimento” (e, cioè, nel perfezionamento) del pignoramento il *dies a quo* per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ma è evidente che tale opzione ermeneutica non sia sostenibile nell'espropriazione *ex artt. 543 ss. c.p.c.*, il cui atto iniziale si perfeziona con la dichiarazione positiva del *debitor debitoris*.

Si potrebbe sostenere che il termine decorre dalla notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'atto *ex art. 492-bis*, comma 5, c.p.c.; tuttavia, tale lettura non considera che l'ufficiale giudiziario non è tenuto a dare comunicazione al creditore dell'avvenuta notifica, ma solo a consegnargli l'atto di pignoramento “*senza ritardo*”, affinché si proceda ad iscrizione a ruolo entro 30 giorni dalla consegna (tra l'altro, la previsione di un termine più lungo rispetto a quello stabilito per le espropriazioni mobiliari e immobiliari lascia presumere che il legislatore abbia voluto riservare uno *spatium deliberandi* sulla dichiarazione del terzo, la quale deve essere resa entro 10 giorni dalla ricezione del pignoramento); perciò, appare eccessivamente gravoso addossare al creditore l'onere di dare impulso alla procedura in un momento incerto e a lui sconosciuto; addirittura, potrebbe paradossalmente verificarsi il caso in cui – a causa del ritardo nella riconsegna da parte dell'ufficiale giudiziario – il termine *ex art. 497 c.p.c.* (di 45 giorni) decorrente dalla notificazione *ex art. 492-bis*, comma 5, c.p.c. venga a spirare prima di quello per l'iscrizione a ruolo (30 giorni dalla riconsegna) o che il creditore sia comunque impossibilitato ad avanzare l'istanza nella pendenza del termine dilatorio *ex art. 501 c.p.c.*<sup>101</sup>.

<sup>99</sup> Si devono considerare non soltanto i creditori che abbiano depositato il loro intervento (in proposito, v. formula n. 023 e relativa nota esplicativa) nel lasso temporale decorrente dall'iscrizione a ruolo, ma anche i creditori che abbiano eseguito un pignoramento successivo, da considerare alla stregua di intervenuti (*ex artt. 550, comma 3, e 524 c.p.c.*).

<sup>100</sup> Alcuni Autori ritengono che l'*art. 497 c.p.c.* non trovi applicazione nell'espropriazione presso terzi perché l'istanza di vendita è implicita nella citazione *ex art. 543 c.p.c.*, come può desumersi dal fatto che al creditore precedente non è fatto carico di compiere ulteriori attività prima della data fissata per la comparizione del debitore e del terzo pignorato (SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2015, 681; SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, 200; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2006, 219); altri sostengono che il termine *ex art. 497 c.p.c.* decorre dalla data di notifica dell'atto di pignoramento (VERDE, *Pignoramento in generale*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 777); altri ancora affermano che, poiché il pignoramento è perfezionato dalla dichiarazione del terzo, il *dies a quo* deve essere identificato con l'udienza *ex art. 547 c.p.c.* (SALVIONI, *Art. 497 – Cessazione dell'efficacia del pignoramento*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, III, Milano, 2013, 407; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, 211).

La giurisprudenza (Cass. 22.2.95, n. 1954) ha ritenuto necessaria una formale istanza di assegnazione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'espropriazione presso terzi concerne crediti con scadenza superiore a 90 giorni, poiché, in tal caso, è possibile procedere all'assegnazione (in luogo della vendita) solo in presenza di un accordo tra i creditori; non ha chiarito, però, se un'istanza espressa sia necessaria anche quando si debba procedere all'assegnazione di crediti esigibili entro 90 giorni ai sensi dell'*art. 553, comma 1, c.p.c.*

<sup>101</sup> Si tratterebbe, comunque, di casi in cui il giudice dell'esecuzione potrebbe autorizzare la rimessione

Si ritiene preferibile individuare un *dies a quo* certo (e non “mobile”) e conosciuto al creditore (anzì, ai creditori) onerato della presentazione dell’istanza, dal quale far decorrere sia il termine dilatorio (l’art. 543, comma 5, c.p.c. prevede espressamente la presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione in un momento successivo all’iscrizione a ruolo e una volta che sia “*decorso il termine di cui all’articolo 501*” c.p.c.) sia quello acceleratorio ex art. 497 c.p.c.: pertanto, può ragionevolmente sostenersi che l’atto predetto debba essere depositato entro il termine di 45 giorni (art. 497 c.p.c.), decorrente dall’iscrizione a ruolo della procedura a cura del creditore.

Ricevuta l’istanza, il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per provvedere ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. (assegnazione o vendita di cose o di crediti), convocando il creditore (o i creditori), il debitore e il terzo pignorato; il decreto di fissazione dell’udienza – notificato a cura del creditore (presumibilmente entro il termine stabilito nel provvedimento) – deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo prescritti dall’art. 543, comma 2, n. 4), c.p.c. (il riferimento è all’*“invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata”* e all’*“avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”*).

\* \* \*

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “*... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L’istanza *de qua* costituisce certamente atto successivo “*al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione*” (anche se il pignoramento si perfeziona solo con la dichiarazione positiva del *debitor debitoris*, quantomeno nel caso di assoggettamento ad esecuzione di crediti o di cose in possesso di terzi).

L’ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il credito-

---

in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., qualora la decadenza non sia imputabile alla parte, bensì ad una negligenza dell’ufficiale giudiziario.

- re procedente dopo il pignoramento (o il deposito del verbale *ex art. 492-bis*, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.) o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *“disposizione di cui al comma 1”* deve riferirsi al solo deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

**FORMULA 069****CHIAMATA NEL PROCESSO DEL SEQUESTRANTE  
(ARTT. 547, COMMA 3, C.P.C. E 158 DISP. ATT. C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione presso terzi n. .... R.G. Esecuzioni  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**CITAZIONE EX ARTT. 547, COMMA 3, C.P.C.  
E 158 DISP. ATT. C.P.C.**

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto di pignoramento di cui *infra* [oppure, all'atto .....] – dall'Avv. ...., ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

**PREMESSO CHE**

- in data ..... l'esponente notificava a ..... [debitore] e a ..... [terzo] un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti vantati da ..... [debitore] nei confronti di ..... [terzo] in dipendenza di ..... [oppure, cose di ..... [debitore] in possesso di ..... [terzo]], citando i medesimi a comparire avanti al Tribunale di ..... per l'udienza del giorno ..... ore .....
- in tale udienza il terzo pignorato rendeva dichiarazione positiva, specificando però che i crediti [oppure, i beni] oggetto del pignoramento erano stati oggetto di precedente sequestro ad istanza di .....
- il Giudice dell'Esecuzione disponeva così la chiamata nel processo del sequestrante entro il termine perentorio di ..... e disponeva rinvio all'udienza del ..... ore ..... ai sensi dell'art. 547, comma 3, c.p.c.

**CITA**

il sequestrante ..... a comparire nel processo in epigrafe avanti al Giudice dell'Esecuzione ..... all'udienza del ..... ore .....  
....., li .....

Avv. .....

**NOTA ESPLICATIVA**

Secondo la dottrina <sup>102</sup>, l'enunciazione dei sequestri e delle cessioni è imposta al terzo per la tutela del sequestrante e del cessionario, per cui si ritiene che se egli omet-

<sup>102</sup> REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1999, 331.

te la menzione (ex art. 547, comma 2, c.p.c.) ne risponde in proprio verso il sequestrante.

Peraltro, la specificazione dei sequestri eseguiti presso il terzo ha la funzione di individuare il sequestrante, affinché costui sia chiamato dal creditore nel processo esecutivo per poter tutelare il proprio diritto di credito (come prescritto dall'art. 547, comma 3).

Vi è chi ritiene che, in caso di mancata chiamata del sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice, non ci sia l'estinzione del processo esecutivo ma solo la responsabilità del creditore pignorante per i danni eventualmente subiti dal sequestrante in conseguenza dell'omessa chiamata<sup>103</sup>; pare più ragionevole la giurisprudenza che, traendo argomenti dalla natura perentoria del termine fissato dal giudice dell'esecuzione e dalla *ratio* della chiamata del sequestrante, sanziona con l'estinzione (*melius, improseguibilità*) l'inerzia del creditore precedente<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> RICCI, *Diritto processuale*, III, Torino, 2008, 98.

<sup>104</sup> Pret. Macerata, 31.3.95, in *Foro it.*, 1996, I, 1890: "Ove il creditore pignorante non ottemperi all'ordine di chiamare in causa il creditore sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice, deve dichiararsi l'estinzione del processo di espropriazione presso terzi".

**FORMULA 070**

**DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO  
A MEZZO RACCOMANDATA O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
(ARTT. 547 E 550, COMMA 1, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI .....

Nell'esecuzione presso terzi  
promossa da ..... (Avv. ....)  
contro .....

**DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO  
AI SENSI DEGLI ARTT. 547 E 550, COMMA 1, C.P.C.**

Il sottoscritto ....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., in qualità di terzo pignorato [oppure, legale rappresentante del terzo pignorato nato il ..... a ....., codice fiscale .....] [oppure, procuratore speciale del terzo pignorato, nato il ..... a ....., codice fiscale ....., come da allegata procura] [oppure, difensore munito di procura speciale del terzo pignorato, nato il ..... a ....., codice fiscale .....], visto l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data .....,

DICHIARA

di essere [oppure, che il terzo pignorato ..... è]

[*in caso di pignoramento di crediti*]  
debitore nei confronti di ..... [*debitore esecutato*] delle seguenti somme ..... in dipendenza di ..... e che tali somme sono esigibili a partire dal .....

[*in caso di pignoramento di cose*]  
in possesso delle seguenti cose ....., le quali sono di proprietà di ..... [*debitore esecutato*] e che tali beni devono essere consegnati a partire dal .....

DICHIARA

altresì che

- alla data di notifica dell'atto di pignoramento, i predetti crediti [oppure, i predetti beni] non risultavano oggetto di precedenti sequestri [oppure, risultavano oggetto di precedente sequestro, notificato in data ....., a favore di .....,]
- [solo *in caso di pignoramento di crediti*] alla data di notifica dell'atto di pignoramento, i predetti crediti non risultavano oggetto di cessione [oppure, risultavano oggetto di precedente cessione a favore di ....., notificata in data ..... e/o accettata in data .....,]
- i predetti crediti [oppure, i predetti beni] non sono oggetto di altri pignoramenti eseguiti presso il dichiarante [oppure, sono oggetto di altro pignoramento eseguito in data ..... a favore di .....] [*nel caso in cui il terzo abbia già fatto la sua dichiarazione in una precedente procedura espropriativa*, sono oggetto di altro pignoramento eseguito in data ..... a favore di ..... e che il dichiarante ha reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in data .....].

DEPOSITA

1. ....  
....., li .....

.....

## NOTA ESPLICATIVA

La possibilità per il terzo di rendere la dichiarazione mediante raccomandata (quindi, senza necessariamente partecipare alla successiva udienza) è stata introdotta dalla l. 24.2.06, n. 52.

La l. 24.12.12, n. 228 ha poi previsto la possibilità di rendere tale dichiarazione mediante posta elettronica certificata ed a tal fine ha modificato l'art. 543 c.p.c. introducendo l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato, al quale la dichiarazione dovrà essere inviata.

Gli artt. 543 e 547 c.p.c. – nella formulazione anteriore al d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162 – escludevano la possibilità di rendere la dichiarazione tramite raccomandata o posta elettronica certificata *“quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto”* (si è evidenziato un errore materiale nel richiamo dei crediti di cui all'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. in quanto il comma 4 stabilisce solo la misura in cui può effettuarsi il pignoramento dei crediti di lavoro): era evidente che la volontà del legislatore fosse quella di escludere i crediti di lavoro individuati dal comma 3 (*“somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento”*) e i crediti a questi equiparati (derivanti da rapporto “parasubordinato” ex art. 409, n. 3, c.p.c.<sup>105</sup>).

La nuova formulazione degli artt. 543 e 547 c.p.c. (conseguente al d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162, e applicabile alle procedure iniziate successivamente all'11 dicembre 2014) prevede, invece, che la comunicazione del *debitor debitoris* possa essere resa tramite raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata per qualunque tipologia di credito, ferma restando la facoltà di comparire personalmente all'udienza (anche se non citato): l'omesso invio della comunicazione, la mancata comparizione all'udienza (rifissata dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 548 c.p.c. novellato) o il rifiuto di rendere la dichiarazione comportano per il terzo le gravi conseguenze previste dall'art. 548 c.p.c. (delle quali si dirà nel prossimo).

La raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata devono essere inviati al creditore procedente (nel domicilio eletto e, quindi, solitamente al suo avvocato) e la norma non aggiunge altro (salvo stabilire il termine di 10 giorni entro il quale inviare la missiva); è tuttavia ovvio che la raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata debbano essere poi depositati in tribunale (eventualmente anche in udienza) ed è opportuno che la dichiarazione sia corredata di documentazione attestante i poteri del soggetto che presta la dichiarazione<sup>106</sup>.

<sup>105</sup> Cass., 18.1.12, n. 685: *“In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.”. In senso contrario la risalente Cass., 3.7.80, n. 4211.*

<sup>106</sup> Sul punto le prassi sono variegate: ad esempio, la circolare del 13.1.10 emessa dal Tribunale di

Il suddetto termine di 10 giorni previsto per l'invio della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata comincia a decorrere dalla notifica al terzo del pignoramento e non ha carattere perentorio, nel senso che la dichiarazione è valida ed efficace anche se giunge dopo la sua scadenza, purché in tempo utile per l'udienza, che comunque dovrà tenersi per consentire al debitore esecutato di fare le sue osservazioni ed al creditore precedente di avanzare le richieste e le istanze conseguenti all'esito del pignoramento<sup>107</sup>.

È ovvio che il terzo ha in ogni caso la facoltà di comparire personalmente in udienza<sup>108</sup>, indipendentemente dall'invio della comunicazione scritta od elettronica.

Proprio per tale ragione, secondo l'opinione prevalente<sup>109</sup> il pignoramento si perfeziona, comunque, alla data dell'udienza e non a quella di invio della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata (la questione assume rilievo perché si ritiene che il credito pignorato debba esistere al momento della dichiarazione positiva del terzo mentre resta irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione dell'atto di pignoramento<sup>110</sup>: in altri termini, la comunicazione al creditore pro-

---

Reggio Emilia richiede che “*la dichiarazione sia sottoscritta dagli stessi soggetti che sarebbero stati legittimati a rendere la dichiarazione oralmente*”, che “*nella raccomandata sia indicata la qualità di legale rappresentante del terzo pignorato o, comunque, di procuratore abilitato a rendere la dichiarazione scritta*” e che “*alla raccomandata siano indicate (anche in copia) o una visura della C.C.I.A.A. da cui risulti il potere rappresentativo del dichiarante o, in alternativa, la procura speciale conferita al dichiarante (per gli enti pubblici la procura speciale scritta sarà sostituita da scrittura o atto pubblico contenente la delibera degli organi che conferisce il potere rappresentativo ad un funzionario o dipendente)*”.

<sup>107</sup> MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Padova, 2009, 190.

<sup>108</sup> Secondo la giurisprudenza (non recente), se il terzo compare all'udienza ha anche diritto al rimborso delle spese affrontate per la partecipazione, rivestendo la qualità di ausiliario del giudice dell'esecuzione (e non di parte processuale: non spetta, quindi, la rifusione dei costi di assistenza legale eventualmente sostenuti). In tal senso:

Cass., 1.7.93, n. 7151: “*Il terzo, che si presenta all'udienza e rende la dichiarazione, in modo positivo o negativo, se sostiene d'aver affrontato una spesa ed afferma il proprio diritto al rimborso, fa valere una presa, l'obbligato a soddisfare la quale non può essere individuato se non nel creditore precedente... Individuato nel creditore precedente il soggetto tenuto al rimborso, deve escludersi che il terzo possa spiegare intervento nel processo esecutivo per soddisfare il proprio credito e che la controversia sul diritto del terzo debba trovare soluzione – come è stato prospettato in dottrina – nel giudizio preveduto dall'art. 512 cod. proc. civ... Il modo della attuazione del diritto del terzo va invece individuato nel meccanismo delineato dagli artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ. per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice... L'impiego di tale modulo procedimentale mette capo a un decreto del giudice, avente natura di decreto di ingiunzione*”.

Cass., 16.10.69, n. 3374: “*Il terzo, che rende la sua dichiarazione al giudice di esecuzione circa l'an ed il quantum di un suo debito nei confronti del debitore esecutato, non può considerarsi parte di un rapporto processuale perché nei suoi confronti nessuna domanda giudiziale è stata proposta egli ha la semplice veste di un terzo che, estraneo ad un processo in corso tra altri, è obbligato soltanto a precisare il suo rapporto di dare ed avere rispetto ad una delle parti del processo stesso, e come tale non avendo il dovere di stare in giudizio col ministero od assistenza di un difensore, non ha il diritto di pretendere il rimborso di spese per compensi da corrispondere al legale che lo abbia eventualmente assistito in sede di detta dichiarazione*”.

Si dubita che tali argomentazioni possano valere anche oggi, dopo che le riforme del codice hanno eliminato la citazione del terzo a comparire all'udienza (art. 543, comma 2, n. 4), c.p.c.).

<sup>109</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 708.

<sup>110</sup> Cass., 26.7.05, n. 15615: “*Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento, deve esistere al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento determini una qualche nullità del processo esecutivo. Tanto si desume, sia sulla base di*

cedente non esclude la facoltà di una dichiarazione da rendere all'udienza, nella quale sarà possibile al terzo modificare quanto dichiarato in conseguenza dei fatti sopravvenuti (eventuali sopravvenienze di crediti)<sup>111</sup> e persino revocare la dichiarazione positiva precedentemente resa, se viziata da errore di fatto<sup>112</sup>.

La dichiarazione del terzo pignorato, che ha un dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia quale ausiliario del giudice, non può essere incompleta o menda-  
ce e, ovviamente, il terzo non può procedere al pagamento in favore dell'esecutato in  
pendenza del pignoramento; una condotta contrastante con tali principi dà luogo a re-  
sponsabilità per lesione del credito altrui ai sensi dell'art. 2043 c.c., fermo restando  
l'onere del soggetto che si assume danneggiato di fornire prova non solo della condotta  
e del dolo o della colpa dell'autore dell'illecito, ma anche della sussistenza e dell'am-  
montare del danno da risarcire<sup>113</sup>.

La dichiarazione del terzo deve altresì precisare se il credito è (eventualmente) già colpito da pignoramento o sequestro<sup>114</sup> o se è oggetto di cessione volontaria<sup>115</sup>.

---

*un'interpretazione del diritto di azione in via esecutiva conformemente al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia da un indice normativo, desumibile dall'articolo 547 del c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo ai fini dell'esistenza dell'oggetto dell'espropriazione al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento".*

Cass., 9.12.92, n. 13021: "Il pignoramento presso terzi costituisce una fatispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto introduttivo, ma con la dichiarazione non contestata dal terzo o con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo indicata dall'art. 549 c.p.c.; ne consegue che il credito pignorato deve sussistere al momento della dichiarazione del terzo o in quello del suo accertamento".

<sup>111</sup> In dottrina: ACONE, *Conversione del pignoramento e pignoramento dei crediti*, in CONSOLO-LUISO-MEN-CHINI-ACONE-MERLIN, *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006, 47; ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2, Padova, 2007, 953. In giurisprudenza, Trib. Venezia, 19.4.07 (ord.), in *Riv. esecuzione forzata*, 2007, 560: "Il terzo pignorato, chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., assume gli obblighi di custodia con la notifica dell'atto di pignoramento. Egli, inoltre, può, in presenza di fatti sopravvenuti, modificare la dichiarazione eventualmente resa da negativa a positiva".

<sup>112</sup> Così afferma risalente giurisprudenza: Cass., 9.3.51, n. 584: "Ha natura giuridica di confessione giudiziale la dichiarazione del terzo pignorato e, pertanto, soltanto per errore di fatto del terzo può essere revocata".

<sup>113</sup> Cass., 3.4.15, n. 6843.

<sup>114</sup> Cass., 4.10.10, n. 20595: "In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi".

<sup>115</sup> L'equiparazione tra dipendenti pubblici e privati deriva dall'art. 1, comma 137, l. 30.12.04, n. 311, che ha modificato l'art. 1, comma 1, d.p.r. 5.1.50, n. 180; la cessione volontaria del quinto degli emolumenti dovuti a dipendenti (pubblici e anche privati) è disciplinata dall'art. 68, comma 2, d.p.r. 5.1.50, n. 180, che prevede: "Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermo restando i limiti di cui all'art. 2".

Tale ultima disposizione è interpretata nel senso che il quinto pignorabile va comunque calcolato sull'intera retribuzione: Cass., 22.4.95, n. 4584: "Gli stipendi dei pubblici dipendenti sono pignorabili nei limiti del quinto, ma allorché il pignoramento ed il sequestro seguano ad una cessione, gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 68 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, incontrano l'ulteriore limite della metà complessiva, nel senso che in tal caso rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e cioè, ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi) e, poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto previsto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà dello stipendio, dovendosi sempre dedurre la quota ceduta), senza che possa ritenersi che l'art. 68 sopra citato consente il cumulo solo per i pignoramenti per crediti alimentari".

Una problematica del tutto nuova – derivante dall'art. 545, comma 8, c.p.c., introdotto dal d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132 – si presenta nel caso in cui l'oggetto del pignoramento coincida col saldo attivo di un conto bancario o postale intestato al debitore sul quale siano state accreditate *“le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”*.

Come si è esposto nelle considerazioni svolte sull' *“oggetto dell'espropriazione presso terzi”* (nella premessa a questo capitolo IV), tali somme, contrariamente a quanto accadeva in passato, sono pignorabili solo in misura limitata.

Assai complessa è la posizione del terzo chiamato a rendere una dichiarazione che riporti ogni circostanza utile, sia ad identificare e quantificare il credito pignorato, sia a fornire al giudice dell'esecuzione gli elementi atti a consentire il rilievo officioso dell'inefficacia del pignoramento compiuto oltre i limiti normativi (art. 545, commi 9 e 10, c.p.c.).

Difatti, il terzo pignorato è un soggetto (istituto di credito o postale) che può non avere conoscenza diretta della natura del rapporto da cui derivano gli accrediti ricevuti e, dunque, legittimamente ignorare la loro riconducibilità alla previsione della norma succitata.

Peraltro, anche se il terzo pignorato fosse a conoscenza della circostanza, si può presumere che tale informazione non venga spontaneamente inserita nella dichiarazione da rendere, dato che ciò potrebbe comportare violazione degli obblighi di riservatezza verso il cliente incombenti sull'istituto<sup>116</sup>.

Nessun ostacolo può essere frapposto ad una completa ricostruzione del rapporto (anche mediante la produzione di estratti conto) una volta acquisito il consenso del cliente esecutato o a fronte di attività istruttorie disposte dal giudice dell'esecuzione<sup>117</sup>; in entrambi i casi, la completa *discovery* non avverrebbe tramite la dichiarazione resa con il modello qui proposto, bensì in una fase processuale successiva.

In caso di dichiarazione positiva, occorre distinguere:

- se il terzo si dichiara (o se, a seguito di ordinanza *ex art. 549 c.p.c.* conseguente a dichiarazione negativa o comunque contestata, è dichiarato) in possesso di cose appartenenti al debitore, il giudice, su istanza di parte, ne dispone l'assegnazione o la vendita (art. 529 c.p.c., richiamato dall'art. 552 c.p.c.); dopodiché il procedimento prosegue come una normale esecuzione mobiliare<sup>118</sup>;
- se il terzo si dichiara (o se, a seguito di ordinanza *ex art. 549 c.p.c.* conseguente a dichiarazione negativa o comunque contestata, è dichiarato) debitore, il credito viene senz'altro assegnato ai creditori se esigibile immediatamente o in termine

<sup>116</sup> Anche se, ovviamente, nel caso in esame ed in concreto ciò si risolverebbe in un vantaggio per il cliente stesso.

<sup>117</sup> Si deve ritenere che, seppure nei limiti delle allegazioni delle parti, il giudice – chiamato ad esercitare poteri officiosi (art. 543, comma 10, c.p.c.), presumibilmente per la tutela di interessi di natura pubblicistica – abbia facoltà di svolgere attività istruttoria *ex officio* (richiesta di informazioni, esibizione di documenti, ecc.).

<sup>118</sup> La necessità della istanza di vendita o di assegnazione è negata da parte della dottrina, ma ribadita dalla giurisprudenza: Cass., 22.2.95, n. 1954: *“Nella espropriazione forzata presso terzi l'assegnazione al creditore (pignorante o intervenuto) del bene pignorato può essere disposta solo in seguito ad una specifica istanza di quest'ultimo”*.

non maggiore di 90 giorni, altrimenti – a meno che i creditori tutti ne chiedano l’assegnazione – si procede alla sua vendita (art. 553 c.p.c.).

Queste attività si svolgono in udienza, a seguito della dichiarazione resa dal terzo, e le relative istanza sono di norma proposte verbalmente.

In caso di mancata dichiarazione, o di dichiarazione contestata, l’art. 548 c.p.c. nella precedente formulazione prevedeva che il giudice dell’esecuzione procedesse ad istruire la causa, secondo le ordinarie norme del processo di cognizione; *ex art. 549 c.p.c.*, se la sentenza accertava l’esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, il giudice fissava alle parti termine (perentorio) per la prosecuzione del processo esecutivo, nel frattempo sospeso. Tale quadro è stato profondamente modificato dalla l. 24.12.12, n. 228, che ha totalmente riscritto gli artt. 548 e 549 c.p.c. e la prima di dette disposizioni è stata nuovamente modificata dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162 (con effetti per i procedimenti esecutivi iniziati dall’11 dicembre 2014).

L’art. 549 c.p.c. nella sua attuale formulazione prevede che, nel caso di contestazioni sulla dichiarazione, esse vengano risolte dallo stesso giudice dell’esecuzione con ordinanza, impugnabile *ex art. 617 c.p.c.* e che “produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”. La precisazione appare forse superflua atteso che, non essendo la decisione circa l’esistenza del credito contenuta (come lo era in passato) in una sentenza suscettibile di passaggio in giudicato ad ogni effetto, l’operatività non può che essere limitata al procedimento esecutivo.

È importante rilevare che – secondo l’orientamento tradizionale – il terzo (o *debtitor debitoris*) non è parte del processo esecutivo, ma assume la qualifica di ausiliario del giudice, investito di un dovere di collaborazione che gli impone l’obbligo di rendere una dichiarazione veritiera<sup>119</sup> e, nel contempo, gli attribuisce il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per rendere la dichiarazione stessa<sup>120</sup>; tale orientamento è messo “in crisi” dal fatto che – a norma dell’art. 549 c.p.c. – il giudice dell’esecuzione sia chiamato a risolvere le contestazioni sulla dichiarazione resa con una propria ordinanza (e, dunque, decidendo sommariamente un conflitto tra le “parti” del processo esecutivo).

L’art. 548 c.p.c. (nella sua versione applicabile alle procedure iniziate dopo l’11 dicembre 2014) è di più complessa lettura, anche perché si basa su principio antitetico rispetto a quello che ispirava l’art. 548 nella precedente formulazione: infatti, mentre

<sup>119</sup> Cass., s.u., 18.12.87, n. 9407: “Nell’espropriazione presso terzo, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento contemplato dall’art. 549 c.p.c., reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma con riguardo al dovere di collaborazione nell’interesse nella giustizia, che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo”.

<sup>120</sup> Cass., 1.7.93, n. 7151: “Nell’espropriazione forzata presso terzi, il terzo che abbia reso la dichiarazione di cui all’art. 547 cod. proc. civ. può agire in via ordinaria contro il creditore precedente (soggetto che ha richiesto la dichiarazione e che è perciò tenuto, a norma dell’art. 90 cod. proc. civ., a provvedere alle relative spese) per il rimborso delle spese sostenute per la dichiarazione, quando il giudice dell’esecuzione non ritenga di accogliere la sua domanda per la pronuncia di un decreto di liquidazione sulla base degli artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ.”.

in passato la mancata dichiarazione del terzo impediva il perfezionamento del pignoramento (per conseguire il quale occorreva instaurare apposito giudizio di accertamento), oggi invece il principio su cui si regge la norma è che *“il silenzio del terzo vale come riconoscimento della debenza delle somme indicate dal creditore o della sussistenza delle cose pignorate”*<sup>121</sup>.

Se il creditore comunica al giudice dell'esecuzione di non avere ricevuto alcuna comunicazione (e il terzo non compare all'udienza indicata nell'atto di citazione), il giudice deve fissare un'altra udienza e la relativa ordinanza va *“notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza”*: qualora il terzo non compaia a detta udienza o si rifiuti di rendere la dichiarazione, il credito pignorato od il possesso del bene appartenente al debitore – *“nei termini indicati dal creditore”* – si considerano non contestati ai fini del procedimento in corso, per cui il giudice può senz'altro provvedere all'assegnazione *“se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”*<sup>122</sup>.

L'art. 548, comma 3, c.p.c. prevede la possibilità per il terzo di impugnare ex art. 617 c.p.c. *“l'ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o forza maggiore”*.

Circa la decorrenza del termine perentorio per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, la giurisprudenza opera una attenta distinzione; il *dies a quo* deve essere individuato nella data di emissione del provvedimento reso in udienza alla presenza del terzo qualora si tratti di procedure regolate dall'art. 543 c.p.c. nella formulazione anteriore alla modifica operata dalla legge 24.2.06, n. 52; nelle espropriazioni presso terzi assoggettate al così novellato regime (in cui non è più prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. bensì la comunicazione circa l'esistenza del credito), il termine decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, non trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.<sup>123</sup>; la Suprema Corte ha pure precisato che il termine decorre, per il terzo pignorato, dalla notificazione dell'ordinanza da parte del creditore e non

<sup>121</sup> SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2013, 10.

<sup>122</sup> Per le procedure successive al 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore delle disposizioni della l. 24.12.12, n. 228) e anteriori all'11 dicembre 2014 (data di applicazione delle norme del d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162), le conseguenze del silenzio del terzo variavano a seconda della tipologia del credito: se la (omessa) dichiarazione concerneva i crediti di cui all'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c., l'art. 548, comma 1, c.p.c. (oggi abrogato) prevedeva che, non comparendo il terzo all'udienza, il credito pignorato, *“nei termini indicati dal creditore”*, si considerava non contestato; se, invece, si trattava di altri crediti o di cose, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.c. (allora vigente), il giudice era tenuto a fissare una nuova udienza con ordinanza da notificare al terzo almeno dieci giorni prima della udienza e solo in caso di mancata comparizione il credito pignorato od il possesso del bene appartenente al debitore si consideravano non contestati *“nei termini indicati dal creditore”*.

<sup>123</sup> Cass., 19.10.15, n. 21081: *“L'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza”*.

dalla data di notifica dell'atto di preceitto, se effettuata successivamente<sup>124</sup>.

Il terzo ha un'ulteriore tutela nel caso in cui sopravvengano alla pronuncia della ordinanza fatti estintivi o impeditivi della pretesa del creditore, potendo esperire l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*<sup>125</sup>.

L'insieme delle disposizioni di cui all'art. 548 c.p.c. aveva suscitato vivaci critiche in dottrina<sup>126</sup> sotto svariati profili: in particolare era stato rilevato che il richiamo ai *"termini indicati dal creditore"* faceva insorgere problemi di coordinamento col principio secondo il quale nell'atto di pignoramento, per espressa previsione dell'art. 543, comma 2, n. 2 c.p.c., l'indicazione delle cose e delle somme dovute può essere anche *"generica"* e, anzi, come precisato dalla giurisprudenza, anche assolutamente generica<sup>127</sup>.

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132 ha risolto tale problematica prevedendo che solo una precisa indicazione nell'atto di pignoramento (cioè, *"se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo"*) può dar luogo all'assegnazione.

<sup>124</sup> Cass., 14.12.15, n. 25110: *"In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui ha avuto conoscenza legale di questa ordinanza, tramite notificazione da parte del creditore, e non dalla data di notificazione dell'atto di preceitto, se effettuata successivamente alla notificazione dell'ordinanza di assegnazione che costituisce il titolo esecutivo per agire in executivis nei confronti del terzo".*

<sup>125</sup> Cass., 3.6.15, n. 11493: *"L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il preceitto".*

<sup>126</sup> MONTELEONE, Dernier cri del governo tecnico in materia processuale: luci (?!), ombre e foschia del nuovo pignoramento presso terzi, in *Riv. esecuzione forzata*, 2013, 1; SALETTI, Le novità dell'espropriazione presso terzi, in *Riv. esecuzione forzata*, 2013, 8; BRIGUGLIO, Note brevissime sull'"onere di contestazione" per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.), in *Riv. esecuzione forzata*, 2013, 30; STORTO, Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili conseguenze della "stabilità", in *Riv. esecuzione forzata*, 2013, 34; VINCRE, Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 nell'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione, in *Riv. esecuzione forzata*, 2013, 53.

<sup>127</sup> Cass., 24.5.03, n. 8239: *"L'atto di pignoramento del credito del debitore verso i terzi, e di cose del debitore che sono in possesso dei terzi, deve contenere a norma dell'art. 543 c.p.c. l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute; tale indicazione può essere anche assolutamente generica, giustificandosi ciò con la difficoltà che ha il creditore procedente di conoscere i dati esatti concernenti tali somme o cose, a cagione della sua estraneità ai rapporti tra debitore e terzo, e prevedendo il sistema tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere a norma dell'art. 547 c.p.c.";* Cass., 20.3.14, n. 6518: *"In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute, si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ.".*

In dottrina, per i problemi di coordinamento tra tale principio ed il nuovo testo dell'art. 548 c.p.c., SALETTI, Le novità dell'espropriazione presso terzi, in *Riv. esecuzione forzata*, 2013, 16.

Inoltre, la configurazione di effetti estremamente gravi per il terzo in ragione della mancata comparizione all'udienza era sembrata contraria al sistema, dato che nemmeno l'art. 115 c.p.c. consente di applicare il "principio di non contestazione" (peraltro riguardante i soli profili probatori) alla parte "contumace".

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132 pone rimedio anche a questo profilo, innovando l'art. 549 c.p.c.: *"Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo"*. Ciò significa che:

1. la mancata dichiarazione (o il rifiuto di prestarla) può dar luogo ad immediata assegnazione solo se il pignoramento individua precisamente cose o crediti in possesso o dovuti dal *debitor debtoris*;
2. in caso contrario, la mancata dichiarazione – al pari della dichiarazione contestata – determina l'instaurazione, ad istanza del creditore, di un accertamento endoesecutivo sulla sussistenza del credito, ma tale sub-procedimento deve svolgersi (anche se in forma semplificata) nel rispetto del principio del contraddittorio, col debitore e anche col terzo.

Per quanto riguarda la distribuzione del ricavato, valgono i principi del procedimento di espropriazione mobiliare e le relative formule.

